

RESOCONTO STENOGRAFICO

65.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROMITA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	4685	GARGANI: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325) . . .	4693
Assegnazione di disegni di legge alle Commissioni in sede legislativa:		PRESIDENTE	4693, 4704, 4723, 4724, 4729
PRESIDENTE	4687	BOTTA (DC)	4726, 4728
TESSARI ALESSANDRO (PR)	4687	CASTOLDI (PCI)	4711, 4714, 4717, 4723
Disegni di legge:		CATALANO (PDUP)	4705, 4719, 4721, 4723, 4724
(Annunzio)	4685	CICCIOMESSERE (PR)	4703, 4705, 4716 4720, 4722, 4726, 4729
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	4686	CIUFFINI (PCI)	4724
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):		FONTANA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	4712, 4715, 4721 4722, 4724, 4727, 4729
Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (597);		GUARRA (MSI-DN)	4704, 4719, 4725
		LABRIOLA (PSI)	4727, 4729
		MARTINAT (MSI-DN)	4713, 4715
		NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici	4697
		PARLATO (MSI-DN)	4706, 4708
		PORCELLANA (DC), Relatore	4693, 4711, 4712, 4713 4715, 4722, 4723, 4724, 4727, 4728

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1979

	PAG.		PAG.
SULLO (PSDI), <i>Presidente della Commissione</i>	4729	CORÀ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4688, 4690, 4692
SUSI (PSI)	4725, 4728	GREGGI (MSI-DN)	4689
		VALENSISE (MSI-DN)	4692
Proposte di legge:		Ministro dei trasporti (Trasmissione di documento)	4687
(Annunzio)	4685	Per lo svolgimento di una interpellanza:	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	4685	PRESIDENTE	4730
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	4730	AJELLO (PR)	4730
Interrogazioni (Svolgimento):		Presidente del Consiglio dei Ministri (Trasmissione di documento)	4686
PRESIDENTE	4688	Ordine del giorno della seduta di domani	4730
CASALINO (PCI)	4691		

La seduta comincia alle 16,30.

ROBALDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bambi, Colombo e Servadei sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

STERPA ed altri: « Estensione della facoltà di riscattare gli anni degli studi universitari al personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 » (1041).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 26 novembre 1979 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro della sanità:

« Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infer-

mieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (1039).

È stato altresì presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1040).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

SOSPISI ed altri: « Regolamentazione del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti dall'amministrazione dello Stato imbarcati temporaneamente per motivi di ricerca o didattica o impegnati in campagne geodetiche o geofisiche » (659) (con parere della V, della VIII, della IX, della X e della XIII Commissione);

BROCCA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 15 feb-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1979

braio 1958, n. 46, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che dettano norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato e sulle pensioni ordinarie » (697) (con parere della V, della VIII e della XIII Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

BOTTA ed altri: « Norme per l'adeguamento e l'aggiornamento degli atti catastali » (492) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

LABRIOLA ed altri: « Modifiche alla legge 8 agosto 1977, n. 513, concernente provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (670) (con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione);

XII Commissione (Industria):

CAPPELLONI ed altri: « Riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (582) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, dell'XI e della XIII Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

BOFFARDI INES: « Norme per la tutela del lavoro a tempo parziale » (889) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

ALMIRANTE ed altri: « Norme per la tutela del lavoro a tempo parziale » (638) (con parere della I, della IV e della XII Commissione).

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in

sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

alla II Commissione (Interni):

« Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico » (877) (con parere della V e della VI Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

« Contributo straordinario in favore dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) » (728) (con parere della V Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Realizzazione del collegamento mediante superstrada fra il traforo autostradale del Frejus e la rete autostradale regionale » (899) (con parere della III, della V, della VI e della X Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

« Modifica dell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radio-ricezioni » (778) (con parere della I, della III, della IV e della XII Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Trasmissione
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 novembre 1979, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la quarta relazione semestrale sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (doc. LI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dei trasporti.

PRESIDENTE. Il ministro dei trasporti, con lettera in data 19 novembre 1979, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1979, n. 299, la relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori relativi agli interventi da attuare negli aeroporti aperti al traffico civile (doc. LVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

III Commissione (Esteri):

S. 264. — « Aumento del contributo ordinario all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma » (approvato dalla III Commissione del Senato) (987) (con parere della V Commissione).

TESSARI ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSARI ALESSANDRO. A nome del gruppo radicale, mi oppongo alla assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sulla opposizione avanzata dall'onorevole Alessandro Tessari potranno prendere la parola un oratore contro ed uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di assegnazione

del disegno di legge n. 987 alla III Commissione (Esteri) in sede legislativa.

(È approvata).

III Commissione (Esteri):

S. 268. — « Concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario pari al controvalore in lire italiane di dollari ventimila in favore del fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna e del controvalore in lire italiane di dollari diecimila per l'istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna, istituto della stessa Organizzazione » (approvato dalla III Commissione del Senato) (988) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

« Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 » (929) (con parere della I, della V, della VI e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 » (930) (con parere della V, della VI e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credito navale agevolato » (931) (con parere della V, della VI e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

« Norme concernenti la comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei nominativi dei lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (886) *(con parere della I, della IV e della XII Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Greggi, ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno, « per sapere se almeno nel periodo estivo dal 1° luglio al 31 agosto (e magari con l'eccezione delle ore notturne dalla mezzanotte alle sei del mattino) non si ritenga doveroso liberare la via Flacca — almeno nel tratto tra Sperlonga e Gaeta — dal traffico pesante veicolare, che arriva a costituire non soltanto un serio intralcio ma condizioni di grave pericolo: per il traffico normale veicolare; per la sosta ai bordi della strada; e in generale per l'assolvimento della funzione turistico-balneare della strada, che è indubbiamente una delle più belle d'Italia dal punto di vista paesaggistico.

L'interrogante fa presente che esiste, come prossima alternativa, la via Appia da Fondi a Formia e esiste poi — appositamente costruita anche a questo fine — l'Autostrada del sole da Capua a Roma, oggi disertata, per ragioni di piccola economia, da una larga parte di automezzi pesanti, senza una plausibile giustificazione per la economia generale della zona » (3-00229).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CORA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La strada statale n. 213, via Flacca, della lunghezza di 30 chilometri, collega Terracina a Gaeta, attraversando un territorio particolarmente interessato dal turismo estivo, per la vicinanza delle spiagge di Fondi, di Sperlonga e di Gaeta, in particolare nel tratto Sperlonga-Gaeta, di 15 chilometri circa, che ha caratteristiche panoramiche ma che si sviluppa a mezza costa con un tracciato ricco di curve e con 4 gallerie. Effettivamente, specie nel periodo estivo, il traffico subisce rallentamenti a causa della ridotta visibilità che non consente sorpassi nei punti sopradetti.

La richiesta di interdire al traffico pesante — nel periodo 1° luglio-31 agosto — il tratto Sperlonga-Gaeta potrebbe essere esaminato soltanto qualora esistesse la possibilità di deviare tale traffico pesante su un percorso alternativo non eccessivamente penalizzante nei confronti di quello della via Flacca. Il percorso alternativo proposto dall'interrogante potrebbe essere individuato nel tracciato della strada provinciale per Fondi, della lunghezza di circa 10 chilometri, che si innesta sulla statale Flacca, al chilometro 11,800, raggiunge la strada statale n. 7 Appia, nei pressi dell'abitato di Fondi, con attraversamento dello stesso, prosegue lungo la statale Appia per circa 14 chilometri fino ad Itri, attraversa l'abitato, prosegue fino a Formia e si immette quindi, con un percorso di circa 9 chilometri, sulla variante Formia-Garigliano. Tale percorso risulta quindi avere una lunghezza totale di 33 chilometri, contro i 18 chilometri del percorso che si snoda lungo la statale Flacca. Esso quindi, oltre ad essere molto oneroso per il notevole allungamento del chilometraggio, rischierebbe di creare situazioni di grave disagio, sia per gli attraversamenti dei popolosi abitati di Fondi e di Itri, già gravati dal sostenuto traffico abituale, sia per le caratteristiche plano-altimetriche del tratto statale tra Fondi e Formia, caratterizzato da numerose curve, dossi e tornanti.

Per quanto riguarda l'eventuale uso dell'autostrada del sole, da Capua a Roma,

occorre sottolineare che tale soluzione, che potrebbe ritenersi ottimale, viene per altro scartata dagli autotrasportatori, i quali prediligono notoriamente le strade statali rispetto alle autostrade, per il risparmio conseguente al mancato pagamento del pedaggio e per la maggiore varietà dei percorsi nei quali sono impegnati per molte ore ogni giorno.

Pur sussistendo effettivamente sulla strada statale Flacca, specie nel tratto tra Sperlonga e Gaeta, durante il periodo estivo, le difficoltà ed i disagi rappresentati nell'interrogazione in esame, si deve pertanto concludere che al momento l'unica soluzione, sia pure molto parziale, al problema potrebbe essere rappresentata da una riduzione del pedaggio autostradale per gli automezzi pesanti che percorrono il tratto Capua-Roma dell'autostrada del sole. Corre l'obbligo, comunque, di far presente che tale soluzione potrebbe non incidere in misura rilevante sulla situazione in atto, considerato che la strada statale Flacca viene usata soprattutto dai numerosi camionisti diretti verso la provincia di Latina o la zona meridionale della provincia di Roma, i quali non troverebbero comunque convenienza a transitare sull'autostrada del sole, mentre gli autotrenisti diretti al nord già adesso, per ragioni di tempo, usano l'autostrada anziché la via Flacca.

Il problema del traffico lungo il tratto della statale Flacca tra Sperlonga e Gaeta troverà idonea soluzione non appena saranno stati attuati i programmi dell'ANAS che prevedono l'ammodernamento della strada statale Appia, nel tratto Terracina-Fondi-Itri-Formia, ciò che consentirà di ridurre o addirittura eliminare il traffico pesante lungo la statale Flacca, nel tratto considerato, e contemporaneamente migliorerà i collegamenti di Terracina, Gaeta e Fondi con l'entroterra.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GREGGI. Avendo ascoltato attentamente la premessa alla risposta dell'onorevole sottosegretario, speravo che la ri-

sposta stessa fosse, nel merito, del tutto positiva. Ho dovuto invece constatare come tale risposta non sia altro che un rinvio a futuri ammodernamenti della via Appia, che non si sa bene quando potranno essere realizzati. Vorrei per altro far presente una considerazione di carattere tecnico. Il percorso alternativo da me indicato per i grossi mezzi, rispetto al percorso attuale, non sta con quest'ultimo nel rapporto di 33 chilometri a 18. Ciò che avevo proposto, in realtà, era la sostituzione del percorso di circa 30 chilometri, lungo la via Flacca, da Terracina a Formia, con quello, della lunghezza di 32-33 (al massimo 34) chilometri, lungo la strada statale Appia, da Terracina a Formia. Come si vede, la maggiore lunghezza di questo percorso alternativo non supera i quattro chilometri.

Restano comunque alcune considerazioni da fare. Da parte mia insisterò affinché il provvedimento da me indicato sia adottato, nel corso della prossima estate. La costiera Flacca, da Terracina a Sperlonga, ma soprattutto da Sperlonga a Gaeta, è una delle più belle strade in una delle più belle contrade d'Italia. Si tratta di una strada panoramica, la cui realizzazione ha richiesto notevoli spese, a causa delle quattro gallerie e per i lavori di sterramento che sono stati eseguiti su una roccia molto compatta, e la cui funzione è quella di incrementare turisticamente la zona attraversata. Ora, nel periodo estivo, avviene che un rilevante traffico pesante, che utilizza questa statale più comoda rispetto alla via Appia, crea paurosi ingorghi e rallentamenti, impedendo altresì il razionale sfruttamento della strada per i fini in vista dei quali è stata realizzata. Bisogna aggiungere che una tale situazione origina anche numerosi, gravi incidenti.

A me pare che si dovrebbe riprendere in considerazione il problema in quanto l'alternativa da me proposta non prevede di allungare il percorso da 18 a 33 chilometri, ma soltanto da 30 a 33 chilometri. Quindi, mi riservo di intervenire ancora su questo tema che mi sem-

bra piuttosto importante perché sarebbe stato vano aver costruito una strada in luoghi panoramici, con finalità turistiche e poi lasciarla utilizzare, in certi periodi dell'anno a fini turistici, semplicemente per alleggerire il traffico pesante, problema anch'esso importante, ma che senza alcun danno particolare, o solo con un piccolo aggravio, potrebbe essere dirottato su altre strade.

Comunque, stando nei termini di tempo previsti dal regolamento, mi permetto di sollecitare la risposta ad un'altra nostra interrogazione, non su questa materia, di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Recentemente ho presentato un'interrogazione piuttosto urgente ed importante su un problema del quale si stanno interessando la stampa e la televisione in questi giorni; un problema che riguarda l'articolo 21 della Costituzione e che potrebbe riguardare tutti i parlamentari. Ho chiesto e ho sollecitato il ministro del turismo e dello spettacolo, e gradirei una risposta urgente perché altrimenti il tema perderebbe d'attualità, ad organizzare una visione particolare e speciale per tutti i parlamentari del film « Caligola » del quale si è interessata la stampa; ciò per prendere visione finalmente del modo di funzionare delle commissioni di censura e del dilagare della pornografia nel nostro paese.

Mi auguro che la risposta su questo tema non giunga tra sei mesi ma al più presto affinché si possa impegnare la coscienza, la sensibilità e la responsabilità dei parlamentari anche su questo tema.

Per quanto riguarda l'interrogazione di questa sera ringrazio il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta e lo prego di prendere atto delle mie precisazioni tecniche circa il non maggior percorso della via Appia: se mi permetto di insistere è perché effettivamente durante i mesi estivi in quella zona una magnifica strada viene sprecata per il notevole traffico pesante che la percorre.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Casalino al ministro dei

lavori pubblici, « per sapere se è a conoscenza che in questi giorni metà della popolazione pugliese, e precisamente le province di Lecce, Brindisi e Taranto, sono senz'acqua, e, si dice, per tre giorni, a causa della interruzione della condotta del Pertusillo.

Considerato che:

la interruzione dell'acqua o la limitazione dell'erogazione ormai è ricorrente, in particolare durante l'estate, e crea disagio non solo alla popolazione indigena, ma provoca anche serie difficoltà al crescente flusso dei turisti nazionali ed esteri che si riversano nella penisola salentina;

l'EAAP ha un bilancio annuo che supera i duecento miliardi di lire senza aver risolto completamente i problemi dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni pugliesi e lucane, almeno con la manutenzione delle strutture esistenti;

si chiede se vi è allo studio un sistema di canalizzazione e di trasporto delle acque tale da garantire alla popolazione in ogni caso l'erogazione dell'acqua potabile anche con sistemi sicuri e alternativi per gli usi alimentari e igienici » (3-00291).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CORA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli inconvenienti verificatisi all'acquedotto del Pertusillo hanno riproposto, in maniera drammatica, l'urgenza di avviare la costruzione delle opere che ne devono costituire la necessaria integrazione per conferire adeguata sicurezza all'esercizio dell'acquedotto stesso, la cui rete in questi anni è andata progressivamente estendendosi a tutti i centri abitati delle province di Taranto, Lecce e Brindisi.

È noto che la linea principale dello acquedotto venne tempestivamente avviata all'esercizio, con la consapevolezza della precarietà che i primi tempi di funzionamento comportano, come d'altronde avviene per tutte le grandi opere del genere, e ciò, per altro, in attesa dei cospicui fi-

nanziamenti occorrenti per le opere di integrazione.

L'ente autonomo acquedotto pugliese, consapevole che la progressiva estensione delle opere avrebbe imposto ulteriori aumenti della portata, aumenti che per altro sono andati al di sopra di ogni previsione a causa del verificarsi di consumi non giustificabili, si rese promotore dell'inserimento delle opere integrative dell'acquedotto del Pertusillo nei programmi della Cassa per il mezzogiorno, già prima che questa riprendesse la nuova attività deliberata dalla legge del suo rilancio, ma si è dovuto attendere che venissero definite le opportune intese tra la regione, la Cassa e il ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

Il progetto esecutivo dell'Ente autonomo acquedotto pugliese per le opere integrative del Pertusillo, consistenti in tre serbatoi lungo la linea principale e in sei torri piezometriche con proprie condotte di allacciamento, venne presentato alla Cassa nel maggio 1978, perché rientrante nel programma dei finanziamenti del 1978, deliberato dagli organi della Cassa nel mese di giugno successivo e dalla giunta regionale pugliese il 4 luglio 1978.

Successivamente la Cassa avviò l'istruttoria del progetto che ottenne il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel settembre 1978, e infine l'approvazione e il finanziamento con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa in data 19 dicembre 1978.

La Cassa ha provveduto poi direttamente alla trattativa e all'accollo dei lavori e in data 31 agosto 1979 ha approvato, con provvedimento del proprio consiglio di amministrazione, la trattativa privata per l'affidamento dei lavori al consorzio per la costruzione dell'acquedotto del Pertusillo fino a Vianini. Sono ora in corso, da parte della Cassa, le ultime definizioni per consentire la stipulazione del contratto con il consorzio e quindi gli adempimenti per la consegna dei lavori, che si ritiene potrà aver luogo entro la fine del corrente anno.

I tempi previsti per l'ultimazione delle opere sono di quindici mesi per le ope-

re di regolazione e di ventiquattro mesi per i serbatoi.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CASALINO. Devo protestare per la imprevidenza sia del ministro dei lavori pubblici sia di quello per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, perché, secondo quanto ha affermato poc'anzi l'onorevole sottosegretario, nell'agosto prossimo saremo nelle stesse condizioni in cui ci siamo trovati quest'anno.

A parte la considerazione che proprio nell'agosto scorso presentai questa interrogazione, alla quale si risponde soltanto oggi, devo dedurre che passerà un minimo di 15 mesi prima di adottare nuove misure. Vorrei rilevare che nel Salento in questi giorni è piovuto per un livello superiore ai 50 millimetri, ma tutta questa acqua viene lasciata defluire rapidamente al mare, proprio per l'imperizia dell'EAAP che non ha saputo fare opere di rimboschimento né opere di canalizzazione e di raccolta delle acque piovane, se non per usi potabili, almeno per usi domestici.

Oggi ci sentiamo dire che alcuni progetti sono stati esaminati e che forse in futuro saranno realizzati. Ma devo rilevare che spesso si parla del Mezzogiorno come di una zona che richiede solo denari per assistenza, mentre la regione Puglia ha un saldo attivo nella bilancia dei pagamenti sia per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti della piccola e media industria sia per quanto riguarda i settori dell'ortofrutta e dei fiori. Soprattutto in questi ultimi anni si registra un benefico apporto da parte del turismo. In pieno agosto, tuttavia, avviene che in alcune zone, come Otranto, come Porto Cesareo, i turisti sono costretti a lavarsi con l'acqua minerale, e ciò indubbiamente non favorisce il flusso di turismo verso il Mezzogiorno e verso la regione Puglia.

Nel dichiararmi insoddisfatto della risposta che ha dato l'onorevole sottosegretario, credo che occorra prendere iniziative per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico. È assurdo che la de-

mocrazia cristiana, avendo nella mia provincia meno del 50 per cento dei voti, debba cumulare tutte le cariche negli istituti statali, parastatali e negli enti locali. Non ho nulla da obiettare per le cariche elettive; ma ricordo che l'anno scorso, per quanto riguarda la direzione dell'EAAP, fu presentato al Senato un ordine del giorno, accettato dal Governo, che invitava ad adottare il criterio della rappresentatività. Invece, proprio in questi giorni, vi è stata la ripartizione delle cariche tra alcuni partiti, senza tener presente la vera assenza dei vari apporti democratici pugliesi.

Proprio per sfatare quanto si dice in Puglia, cioè che in questi lunghi anni l'acquedotto pugliese ha dato più da mangiare che da bere, dobbiamo democratizzare questo ente, per avere strutture pronte a recepire quanto di nuovo avviene nel Mezzogiorno e in particolare nella provincia di Lecce.

Per tali motivi, ancora una volta mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Valensise e Tripodi, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se, nell'adottare il provvedimento del divieto del traffico pesante sulla strada statale n. 19 tra Scalea e Falerna in Calabria, traffico deviato sull'Autostrada del sole, siano stati considerati anche i legittimi interessi dei titolari dei numerosi pubblici esercizi dislocati sulla indicata tratta della strada statale n. 19, gravemente danneggiati dall'inopinato provvedimento che, nel perseguire intendimenti di prevenzione di sinistri stradali, risulta oggettivamente punitivo per il settore terziario della zona e per la sua stentata economia, mentre la stessa prevenzione avrebbe potuto essere perseguita attraverso la più drastica applicazione al traffico pesante della normativa in vigore ». (3-00344).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CORA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. I provvedimenti limitativi alla circolazione, in conformità a quanto

adottato negli anni precedenti, — per il periodo estivo compreso tra il 9 luglio e il 9 settembre 1979 — lungo la strada statale n. 18 Tirrena Inferiore nel tratto tra Praia a Mare e Campora San Giovanni, sono stati adottati allo scopo di sottrarre al transito degli automezzi pesanti il tratto di statale sul quale il traffico raggiunge volumi considerevoli per l'affluenza turistica stagionale, e sono stati emanati dai prefetti delle province di Catanzaro, Cosenza e Potenza a seguito delle pressanti richieste degli amministratori dei comuni interessati e del presidente del tribunale di Paola.

Con le ordinanze prefettizie di divieto di transito agli autoveicoli di peso complessivo superiore ai 35 quintali lungo la statale numero 18, nel tratto compreso nelle zone di competenza delle singole province, è stato altresì imposto l'obbligo della percorrenza lungo il corrispondente tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, con deroga al divieto a favore degli automezzi diretti, per destinazione di viaggio, in zone direttamente interessate dalla statale numero 18.

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALENSISE. Non posso che dichiararmi insoddisfatto per la risposta fornita dal Governo, che si limita a registrare un provvedimento adottato dai prefetti, proprio come noi affermavamo nella nostra interrogazione, senza porre mente alcuna alle conseguenze che il provvedimento stesso avrebbe prodotto.

Che durante l'estate, da luglio a settembre, sulla superstrada tirrenica il traffico assuma un volume notevole è cosa nota, ma avrebbe dovuto essere noto ai prefetti della zona, e quindi al Governo, e avrebbe dovuto essere noto anche al presidente del tribunale di Paola — la cui competenza in materia autostradale non so che radici abbia — che una misura come quella adottata non poteva non incidere sulle categorie del settore terziario che costituiscono il modesto tessuto connettivo della regione Calabria in genere ed in particolare di quella zona.

Esistono esigenze di carattere turistico che consigliano e suggeriscono misure di prevenzione relativamente al volume importante che il traffico assume in quelle zone durante l'estate, esigenze turistiche che vanno assecondate con provvedimenti e discipline opportune; ma esiste anche una struttura, la superstrada tirrenica, che avrebbe potuto reggere il traffico solo che i prefetti avessero avuto la bontà di impiegare su quel percorso qualche pattuglia in più della benemerita polizia stradale, per assicurare una drastica applicazione delle norme del codice della strada.

Questo non è stato fatto; si è deciso, come sempre, al di fuori di consultazioni con le categorie interessate e così, ancora una volta, si è riproposto uno dei tanti malanni del sistema, uno dei tanti malanni di questo regime ed in particolare di questo Governo; malanni che derivano dal fatto che i provvedimenti che incidono sull'economia, vengono adottati al di fuori di ogni consultazione delle categorie interessate, al di fuori di ogni consultazione di coloro i quali, in definitiva, sono danneggiati da provvedimenti adottati in maniera approssimativa, improvvisata ed assolutamente non programmata.

Le popolazioni della costa che si dedicano alla attività terziaria proprio in relazione allo sviluppo del traffico sulla superstrada sono state danneggiate; ci auguriamo che la prossima estate il Governo, prima di adottare provvedimenti del genere, sulla base della suggestione di prefetti che non conoscono evidentemente la situazione o di presidenti di tribunali, che meglio farebbero a non occuparsi di materie non di loro competenza, valuti la situazione con maggiore attenzione, in relazione all'interesse di tutte le categorie della zona e non soltanto a quello di qualche persona che vuole la via libera per correre più presto verso questa o quella meta di carattere turistico.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei progetti di legge: Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (597); Gargani: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; GARGANI: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 15 novembre 1979 è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ricordo anche che nel frattempo sono scaduti i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge n. 467 riguardante questa materia; pertanto il disegno di legge di conversione n. 596 è stato cancellato dall'ordine del giorno.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Porcellana.

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, ho ben presente la consapevolezza, un po' amara, di svolgere questa replica in ritardo, vorrei dire ancora una volta in ritardo, come è stato purtroppo per tutti gli appuntamenti della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La protezione del decreto-legge, come ci ha annunciato testé il Presidente, è caduta; riprende pertanto quella situazione di incertezza che ha caratterizzato fino ad oggi la gestione di questa legge, una legge che, come ha evidenziato anche il dibattito parlamentare, necessita di nuovi contenuti per innescarne l'operatività. Ri-

tengo però di poter affermare con sufficiente serenità che il lavoro svolto in Commissione e in Comitato potrà consentire di varare un testo capace di superare le obiettive difficoltà che sino ad oggi ne hanno sostanzialmente impedito il decollo. Ed in effetti il mancato finanziamento della legge n. 319, il lungo elenco delle inadempienze pubbliche e private non può essere solo ricondotto ad una generica e generalizzata insensibilità ecologica, né tutto può individuarsi nel mancato finanziamento, che pure ne è l'elemento fondamentale. C'è da riflettere sul fatto che le regioni non abbiano predisposto i piani di risanamento, strumento indispensabile di programmazione, né effettuato le rilevazioni sui dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei; i comuni ed i consorzi non abbiano predisposto i programmi di attuazione della rete fognaria; gli insediamenti produttivi non si siano adeguati ai livelli tabellari di concentrazione previsti per le loro acque di scarico. Emerge, in sostanza, una situazione di disagio che deve essere colmata offrendo chiarezza, strumenti operativi e, a queste condizioni, pretendendo e applicando il giusto rigore, senza attendere da altri, ai quali non mi pare competa, ed in particolare, come è stato auspicato, dalla magistratura, un ruolo attivo di stimolo.

In realtà, senza ripetere le argomentazioni già svolte nella relazione introduttiva, sui limiti dell'unica disciplina degli scarichi stabilita per tutto il territorio nazionale, appare sempre più chiaramente come da un lato la legge n. 319 sia stata sostanzialmente una legge di principi e non di gestione, e dall'altro come la rigida proposizione teorica a volte, nell'impatto con la realtà, finisca per comportare occasioni più di ritardo che non di pungolo nelle operazioni di cambiamento.

Non posso che sottoscrivere quanto c'è stato segnalato durante le audizioni della Commissione da un tecnico altamente qualificato. Certe forme di rigidità, seppure intese a favorire una politica di recupero ambientale, possono, al limite, far pervenire al risultato contrario. Se queste forme di rigore fossero state attenuate

si sarebbero smontati molti alibi e forse ci troveremmo in una reale situazione di recupero ambientale molto migliore di quella in cui siamo.

Nella discussione parlamentare sono stati affrontati i punti nodali — così mi pare siano stati da tutti definiti — della legge n. 319, e su questo ritornerò nel dettaglio, ma accanto ad essi si è sostanzialmente, almeno in alcuni settori, una posizione di rifiuto globale, che può, a mio avviso, essere ricondotta solo nella sfera della opposizione aprioristica. Difficile da parte mia, di fronte a questo atteggiamento, una posizione di confronto costruttivo ed aperto, per il quale mi ero dichiarato ampiamente disponibile. Accennerò quindi esclusivamente agli interventi critici nei confronti della stesura tecnica del testo unificato approvato in Commissione e sottoposto all'approvazione della Camera.

In effetti, l'urgenza del provvedimento e — se mi consentite — obiettive difficoltà, dovute all'unificazione di disegni di legge aventi finalità diverse, hanno comportato la redazione di un testo che necessita di correzioni; e a questo ha provveduto la commissione con la presentazione di un apposito emendamento.

Vengo ora ai temi fondamentali sui quali si è sviluppato il dibattito in aula e sono state presentate proposte concrete, discusse e rielaborate in Commissione. Devo però ancora una volta premettere e ricordare come il disegno di legge n. 597 costituisca il risultato di un lungo lavoro svolto da una apposita Commissione istituita da questa Camera; Commissione che comprendeva rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, delle finanze, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato; della ricerca scientifica; e poi dell'Unione province italiane, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, della Confederazione generale dell'industria italiana, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione italiana dell'artigianato, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, del-

l'Associazione nazionale delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari, dell'Associazione italiana allevatori e, infine, dai rappresentanti delle regioni segnalati dalla commissione interregionale.

Mi pare piuttosto arduo a questo punto, come pure qualche collega ha sostenuto, individuare nelle loro conclusioni risoluzioni che determinerebbero gravi danni alla collettività.

I punti nodali sono quelli che già avevo avuto occasione di individuare nel corso della relazione introduttiva. In sintesi, li riprenderei per ordine.

Per ciò che riguarda i finanziamenti, è già stato fatto rilevare come esista una notevole difficoltà, proprio per la mancata presentazione nei termini utili sia dei programmi di attuazione di competenza comunale sia dei piani regionali, di determinare le cifre necessarie a queste operazioni. Si è ritenuto di individuare dapprima gli interventi, di competenza regionale, relativi all'elaborazione dei piani di risanamento e per consentire alle stesse regioni di erogare mezzi alle province, affinché predispongano la necessaria attrezzatura per le operazioni di catasto, di vigilanza tecnica e di controllo sugli scarichi, loro demandate. A questo proposito, si è esaminata la necessaria operatività delle strutture trasferite di competenza con la piena entrata in funzione della legge sanitaria.

Vi sono poi i finanziamenti a' termini dell'articolo 19, cioè quelli di competenza degli enti locali. È stata individuata la cifra di 2 mila miliardi (ma per ora la situazione è ancora in sospenso, visto che le previsioni di spesa superano tale impostazione, che pare non essere sufficiente a risolvere tutti i problemi demandati, a' termini dello stesso articolo 19 agli enti locali) che dovrebbe essere erogata in conto interessi, a totale carico dello Stato e quindi non in conto capitale (era una delle due ipotesi che l'articolo 19 della legge n. 319 del 1976 consentiva). Cifra, quindi, che verrebbe erogata dalla Cassa depositi e

prestiti per il 40 per cento direttamente ai comuni, ai consorzi e alle comunità montane che abbiano già predisposto progetti esecutivi muniti di un visto di conformità regionale agli obiettivi del primo programma di attuazione e, più in generale, del piano di risanamento; e, per il 60 per cento, da demandare, secondo le procedure ordinarie, alle regioni, affinché provvedano a redistribuire le somme agli enti locali.

Infine, vi sono i finanziamenti di cui all'articolo 20, destinati agli insediamenti produttivi.

La mancanza di finanziamenti induceva una duplice preoccupazione, sia perché non ha consentito — se non in misura molto marginale — l'avvio operativo della depurazione (in particolare per quanto concerne gli insediamenti produttivi piccoli e medi), sia perché ha sottoposto la nostra industria ad una concorrenza pesante delle analoghe imprese europee che hanno fruito dei contributi previsti dalla normativa CEE. Tra l'altro, tale normativa dovrebbe scadere il 31 dicembre 1980, e dunque approfitto della presenza del ministro per ricordargli l'opportunità di insistere presso gli organi comunitari al fine di ottenere un rinvio di questa scadenza (come del resto mi sembra si abbia già intenzione di fare), per consentire anche alla nostra industria di usufruire di tali finanziamenti.

Il canale individuato è stato quello delle leggi ordinarie già in vigore e, in particolare, quello del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, al quale però vengono apportate alcune modifiche per consentirne l'operatività. In particolare, le modifiche riguardano l'aumento dei soggetti che possono ricorrere al credito agevolato, l'abolizione dei limiti settoriali e di investimento, l'eliminazione del riferimento ai piani settoriali e ai limiti occupazionali.

La preoccupazione di non creare uno scorretto privilegio rispetto alle industrie che abbiano già provveduto a regolarizzare i loro scarichi (preoccupazione che molti

collegli hanno sottolineato negli interventi in aula) può essere evitata dalla possibilità, prevista nella legge, di comprendere nel finanziamento anche opere già realizzate, naturalmente entro un certo arco di tempo. Soprattutto, poi, si può ovviare all'inconveniente privilegiando (o comunque rendendo prioritari) gli investimenti necessari per il successivo passaggio dai limiti previsti dalla tabella C a quelli previsti dalla tabella A.

Concludendo questo punto debbo ribadire la consapevolezza che la cifra globalmente prevista, pur essendo certamente ragguardevole, non è probabilmente ancora sufficiente per far fronte alle enormi carenze che esistono nel nostro paese in questo settore. Siamo infatti ancora in attesa di una risposta del ministro circa la possibilità di consentire interventi anche con contributi in conto capitale, sia pure nell'ambito di una cifra più esigua rispetto ai duemila miliardi prima indicati.

Un altro aspetto importante era quello relativo alla proroga, una proroga che sarebbe ormai del tutto illusorio non ritenere opportuna, anche perché consentirebbe — se finalizzata — di rendere operativa la legge, nella linea dell'obiettivo finale delle « acque più pulite », anzi, delle « acque pulite », cioè dell'obiettivo auspicato dalla legge n. 319. Questa proroga verrebbe finalizzata, obbligando tutti gli insediamenti produttivi, che non avessero ancora provveduto ad adeguare gli scarichi ai livelli tabellari o comunque ai livelli previsti dalla legge, a presentare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge una domanda motivata alla regione competente. Nella domanda dovrebbero essere previste ed articolate le varie fasi relative all'attuazione dei propri impianti di depurazione, con una individuazione precisa dei tempi e dei costi. A questi costi si dovrebbe poi fare comunque riferimento, sia per il contributo da concedere, ai sensi della legge n. 902, sia per le ulteriori sanzioni, alle quali sarà costretta l'impresa inadempiente. Questo per avere, da un lato, obiettività nell'individuazione

dei costi, e, dall'altro, per costituire incentivo all'accelerazione dell'adeguamento degli scarichi. È da notare che la mancata attuazione delle varie fasi temporali individuate comporterà la decadenza delle proroghe, e quindi l'innesto dei procedimenti previsti dalla legge n. 319.

La proroga, comunque, dovrà avere termine in una data precisa entro la quale tutte le operazioni dovranno essere completate.

A me pare, in questo modo, che il legittimo dubbio, avanzato da vari colleghi, che la proroga potesse essere interpretata come un termine secco di franchigia, all'interno del quale non si sarebbero messi in movimento dei meccanismi operativi, venga del tutto dileguato, perché la proroga è invece strettamente correlata alle operazioni di attuazione, mancando le quali essa decade automaticamente.

Un altro elemento è costituito dai piani di risanamento. Abbiamo rilevato — è già stato detto, ma occorre ripeterlo — che le regioni italiane hanno disatteso sostanzialmente il termine di tre anni (13 giugno 1979) individuato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 per la presentazione dei piani di risanamento. Una sola regione ha presentato nei termini un piano, che comunque non è completo e che costituisce solo un approccio al definitivo piano di risanamento, così come prevedeva la legge n. 319. Si è cercato di ovviare da un lato alla necessità operativa di predisporre per tempo da parte delle regioni di programmi indispensabili per consentire la programmazione del settore e, dall'altro, all'opportunità di individuare dei criteri certi e precisi, all'interno dei quali le regioni potessero lavorare.

Si è pertanto proposto di suddividere gli interventi in due tempi, prevedendo un primo programma di risanamento comprendente gli obiettivi fondamentali e le priorità delle opere, che dovrebbe essere redatto entro il 31 marzo 1980; e, successivamente, il relativo piano di risanamento, per il quale è stato fissato il termine

del 31 marzo 1981. Questo piano dovrebbe contenere il rilevamento dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici, l'individuazione dei fabbisogni di pubbliche opere attinenti ai servizi di cui sopra e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi.

Questa delimitazione, o per lo meno questa individuazione, è resa necessaria dalla opportunità, che molti colleghi hanno rilevato e sulla quale si concorda, di dare priorità ed incremento alla costituzione di consorzi, giacché sembra essere questa la formula ottimale all'interno della quale è possibile assicurare le aziende medie e piccole con il contributo rilevante, anche per quanto concerne la parte finanziaria, delle grandi aziende.

Un sistema di questo tipo evita, da un lato, la preoccupazione già evidenziata, e che avevo avuto occasione di rilevare nella relazione introduttiva, circa il pullulare negativo di piccoli impianti di depurazione, difficili da gestire, e circa una obiettiva diseconomia di scala in una gestione degli stessi.

Per quanto riguarda la possibilità di favorire i consorzi, ad essi è consentito — naturalmente sotto il controllo regionale — di stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti agli impianti, i quali comunque — ecco un'altra clausola che è stata evidenziata, per evitare rinvii a lungo termine e che di fatto si arrivi ad una disapplicazione della legge — debbono essere ultimati entro il 31 dicembre 1981. La individuazione della data entro la quale gli impianti consortili debbono essere ultimati in ogni loro fase costituisce risposta adeguata alle obiezioni, sollevate dai colleghi intervenuti, sulla preoccupazione che si tendesse ad introdurre ulteriori elementi di dubbio nella operatività della legge.

L'ultimo aspetto nodale era quello della rigidità di alcuni parametri della legge n. 319 ritenuti incompatibili, per alcuni aspetti, con i cicli di lavorazione dei sin-

goli insediamenti produttivi, o almeno di alcuni fra essi.

Si è ritenuto, a questo punto, sia pure a maggioranza, di accettare il testo così come è stato presentato nel disegno di legge n. 597; testo che è suffragato dal lungo lavoro della commissione interministeriale, la cui composizione ho prima illustrato, e che dà garanzie di serietà e di attendibilità sulle quali fondare le nostre decisioni.

Signor Presidente, signor ministro, colleghi, a me pare che in questo modo, sia pure tardivamente, come ho osservato all'inizio di questa replica, il lavoro svolto dalla Commissione che ha tenuto conto obiettivamente degli apporti costruttivi provenienti da tutti i gruppi, consenta alla Camera di approvare un testo capace di innescare finalmente l'operatività della legge n. 319.

È a mio giudizio risibile la divisione, puramente manichea, tra chi ha a cuore la sistemazione ambientale del nostro paese e chi frappone invece elementi di ritardo nella sua realizzazione, perché le leggi di principio hanno un grosso valore sia per il loro effetto provocatorio, rompendo una lunga indifferenza, sia per l'effetto di proposizione. Ma una legge deve essere ancorata alla realtà, e da questa si deve muovere per poterla migliorare. Ecco perché, con serena coscienza, a questo punto, ritengo che il testo nuovamente elaborato, frutto del lavoro della Commissione e del Comitato, possa rispondere alla domanda proveniente dal nostro paese per quel raggiungimento dell'obiettivo « acque pulite », obiettivo che va non solo in direzione di un miglioramento della qualità della vita, ma che è indice di un paese civile (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo riconoscere che l'ema-

zione della cosiddetta legge Merli, lungi dal chiudere il dibattito sulla tematica connessa alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ha contribuito ad approfondire le metodologie di approccio al problema ed in questi anni se ne è evidenziato lo spessore politico, poiché gli aspetti puramente tecnici della normativa hanno generato profonde tensioni per le implicazioni economiche e sociali sollevate non solo a livello aziendale, ma in interi settori produttivi.

Il dibattito scientifico sotteso all'approvazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, si sviluppò intorno a due fondamentali direttrici, ambedue finalizzate al disinquinamento delle acque: da un lato, la teoria della classificazione dei corsi di acqua, che partiva dalla constatazione che l'obiettivo di una efficace tutela contro l'inquinamento fosse strettamente collegato all'uso dei fiumi, e ciò implicava una politica di interventi articolati e differenziati secondo l'uso cui le acque sono destinate (la principale conseguenza negativa dell'adozione di una simile teoria sarebbe stata quella del non recupero di taluni fiumi già compromessi da un elevato grado di inquinamento); dall'altro lato, la teoria dei limiti di accettabilità degli scarichi, che si prefiggeva una tutela eguale e generalizzata prescindendo dall'uso e dalla capacità naturale autodepurativa dei corpi recipienti. In questa ultima ottica trova giustificazione logica la rigidità delle scadenze, secondo uno schema teorico che prescinde, in un certo senso, dalla reale possibilità di adeguamento agli obiettivi qualitativi prefissati.

Con la legge Merli si è compiuta la scelta di questa ultima soluzione, tenendo presente la situazione di degrado dei fiumi e le carenze delle strutture pubbliche, che non avrebbero consentito di preparare in tempi utili le basi per la concreta classificazione dei corpi idrici. Si è trattato, quindi, di una scelta obbligata, che tuttavia non ha rinunciato agli aspetti programmatici e pianificatori della teoria della classificazione. Si pensi, in proposito, ai contenuti della legge Merli con-

cernenti la formazione dei catasti degli scarichi, al censimento delle caratteristiche dei corpi idrici ed alla formazione dei piani di risanamento. L'azione di tutela delle acque, però, doveva saldarsi con la più articolata politica di difesa degli altri beni ambientali, quali l'aria ed il territorio, essendo evidente l'interdisciplinarietà della difesa dell'ambiente. Tali interconnessioni della politica ambientale sono state del resto confermate dai decreti delegati del 1977, decreti che, nel ridefinire l'assetto delle competenze e delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, hanno inserito la protezione dell'ambiente nella materia urbanistica ed entrambe nella più ampia materia dell'assetto del territorio. Questo orientamento è quello più conforme ai principi costituzionali in ordine all'uso delle risorse, il cui utilizzo deve essere certamente garantito dal diritto, ma nella contemporanea difesa dei beni collettivi e dell'ambiente.

In tale prospettiva la legge Merli va valutata positivamente, sia perché ha avviato un approccio più organico ai problemi della difesa delle acque, sia per il ruolo di impulso, di stimolo e di emulazione nei confronti delle altre e successive politiche di tutela ambientale. La legge non è tuttavia — come da ogni parte è stato pacificamente ammesso — immune da difetti, prodottisi per lo più in conseguenza delle note vicende politiche che imposero tempi parlamentari inadeguati alla necessaria meditazione richiesta dalla complessità della materia.

Di talune lacune si rese ben conto il Parlamento, che con un ordine del giorno impegnò il Governo a costituire una commissione per approfondire gli aspetti strutturali e finanziari della legge n. 319. La commissione, tempestivamente costituita, ha lavorato positivamente, avviando numerose udienze conoscitive con i settori industriali, agricoli, commerciali e con le regioni, con la presenza di esponenti degli organi tecnico-scientifici consulenti del comitato dei ministri. In particolare, va ricordata la preziosa opera del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'Istituto di ricerca sulle acque, del Consiglio na-

zionale delle ricerche e del Ministero della sanità. La commissione ha avanzato una serie di proposte modificative della legge Merli, che sono state tradotte nell'attuale disegno di legge all'esame di questo ramo del Parlamento.

La linea politica seguita è stata quella di contemperare le diverse esigenze connesse all'applicazione della legge n. 319. In sostanza, si è agito su tre specifici fronti: reperimento di mezzi finanziari, creazione delle condizioni normative per il rapido avvio della politica consortile pubblica di depurazione, attenuazione in via transitoria della rigidità di alcuni parametri tabellari riguardanti sostanze non tossiche. Le modifiche proposte ed i relativi provvedimenti governativi presentati in Parlamento vanno esaminati alla luce di una strategia che coinvolge globalmente tre campi: quello finanziario, quello consortile e quello tecnico. Essi sono stati oggetto di approfonditi dibattiti all'interno della citata commissione, che ha lavorato, è bene ricordarlo, per più di due anni.

Per quanto riguarda, in particolare, l'aspetto finanziario, è da rilevare che i principi dell'autofinanziamento e del « chi inquina paga », adottati come rimedio alla mancata copertura finanziaria della legge n. 319, non hanno, in pratica, prodotto gli effetti sperati. È forse il caso di osservare che da soli tali principi sono insufficienti a reperire rilevanti mezzi finanziari, che sono necessari per agevolare le spese da effettuare per un rapido e completo risanamento del nostro patrimonio idrico. Questi strumenti debbono essere integrati da altri canali finanziari che permettano il reperimento dei necessari mezzi per conferire una giusta dotazione finanziaria alla legge n. 319.

Con specifico riferimento al principio dell'« inquinatore-pagatore », va ribadito ancora una volta che il costo della depurazione deve essere posto a carico dell'inquinatore in modo da spingerlo ad osservare, in maniera economicamente più efficiente e nei tempi fissati, gli adempimenti stabiliti dai pubblici poteri. Le organizzazioni internazionali che hanno adottato tale principio — l'OCSE e la CEE — hanno previsto

la possibilità di concedere deroghe in casi di circostanze speciali e nei primi periodi di applicazione. L'Italia, purtroppo, non ha finora utilizzato le deroghe al principio dell'« inquinatore-pagatore » ammesso dalla CEE; infatti, la possibilità prevista dalla legge n. 319 di concedere, da parte delle regioni, agevolazioni in conto interesse ed in conto capitale, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa comunitaria, non ha trovato completa applicazione. Negli altri paesi sono stati, invece, adottati precisi sistemi di incentivazione.

Tenendo presenti alcune fonti dell'OCSE, i sistemi di incentivazione più utilizzati comportano, prevalentemente, la concessione di prestiti ad un interesse agevolato e di sovvenzioni dirette. In taluni paesi, nel periodo di avvio della politica di disinquinamento, sono stati elargiti anche contributi in conto capitale. È evidente che la scarsità dei mezzi finanziari disponibili ha rallentato nel nostro paese il processo di adeguamento degli adempimenti dei soggetti sia pubblici che privati. Sembra utile e doveroso, in questa sede, ricordare sinteticamente lo stato di attuazione della legge n. 319.

Per quanto riguarda lo Stato, si può affermare che il comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento ha assolto i pur gravosi compiti ad esso affidati con la massima tempestività (vorrei richiamare almeno le delibere del 4 febbraio e 13 maggio 1977, del 13 maggio e 26 luglio 1978, del 22 giugno 1979 ed infine quella del 26 luglio 1979).

Il comitato dei ministri ha provveduto, inoltre, a fornire orientamenti interpretativi delle norme più dibattute. Per quanto riguarda le regioni, non tutte hanno avviato la concreta attuazione della legge e pertanto si deve registrare un sensibile ritardo rispetto ai termini fissati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319. Le province ed i comuni hanno svolto finora un importante lavoro, assolvendo i compiti autorizzativi e di controllo degli scarichi. Per quanto riguarda l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi e di quelli civili, mentre questi ultimi sono ancora in attesa della definizione della rela-

tiva disciplina da parte delle regioni, risulta ormai da fonti non ufficiali che circa il 50 per cento delle aziende produttive ha avviato e realizzato concrete opere di depurazione; altre imprese hanno dovuto ritardare gli interventi disinquinanti a causa del difficile reperimento di finanziamenti; alcune piccole e medie imprese dei più diversi settori merceologici sono rimaste bloccate nell'attuazione dei loro programmi, principalmente per la mancanza di servizi pubblici centralizzati di depurazione; altre ancora hanno incontrato difficoltà d'ordine tecnologico, che hanno impedito il completamento del risanamento degli scarichi; una buona parte, infine, per cattiva volontà o per carenza di sensibilità sociale, ha disatteso l'applicazione della norma.

In conclusione, si può affermare che il bilancio triennale di applicazione della legge si configura complesso e probabilmente corredato più da ombre che da luci! Da ciò discende la necessità di una legge che modifichi completamente la legge n. 319. Non ritengo sia produttivo soffermarsi sui problemi delle responsabilità circa la mancata attuazione della legge Merli, non perché non ve ne siano (anzi, anche il Governo si è responsabilmente assunto in Commissione la propria), quanto perché ora, in conseguenza del confronto che nasce dalle utili indicazioni emerse, è tempo di costruire e rilanciare, in termini di credibilità complessiva dello Stato in tutti i suoi organi ed a tutti i livelli, la grande proposta di ordine politico e culturale contenuta nella legge n. 319. Circa i modi attraverso i quali siamo arrivati al dibattito in aula in questi giorni, vi è innanzitutto da dire che il Governo non si è mai espresso per una proroga pura e semplice, ossia per una proroga secca della legge Merli; va anzi confermato che nelle intenzioni del Governo il ricorso alla decretazione d'urgenza non aveva lo scopo di prorogare soltanto importanti scadenze, ma si proponeva soprattutto di consentire allo stesso Governo ed al Parlamento di mettere a punto gli strumenti legislativi che sono oggi in discussione, per colmare le lacune

e superare gli ostacoli denunciati. Proprio in relazione a tale orientamento, il Governo si è dichiarato disposto ad esaminare congiuntamente il disegno di legge concernente la conversione del decreto-legge n. 467 ed il disegno di legge concernente la revisione organica della normativa, e non si è opposto all'unificazione dei relativi testi.

Abbandoniamo quindi il passato, accantonando una sterile polemica e cerchiamo invece di trarne gli elementi che l'esperienza dimostri utili per delineare una strategia vincente per una politica di risanamento delle acque. Del resto, proprio a ciò mi sembra che mirassero gli intervenuti che si sono succeduti, volti a ricercare con onestà politica e culturale i modi per superare gli ostacoli incontrati nella prima esperienza applicativa della legge n. 319.

Uno dei punti principali affrontati nel corso degli interventi riguarda la proroga della legge.

È bene intendersi subito, anche perché su di essa sono state sollevate alcune critiche, per essere troppo ampia e rimessa a poteri discrezionali della regione. In realtà, chiarito che non si tratta di proroga generalizzata, quello di cui si discute è un nuovo istituto, che si adatterà alle situazioni concrete, senza, peraltro, essere eccessivamente discrezionale. Infatti, questo sarà un atto dovuto quando ne ricorrano i presupposti, i quali tuttavia dovranno puntualmente risultare dalla documentazione di cui obbligatoriamente sarà corredata la domanda che i privati potranno avanzare.

Con questa procedura, ogni richiesta di dilazione dei termini dovrà essere accompagnata da un vero e proprio programma indicante gli obiettivi qualitativi che si intende raggiungere, secondo scadenze ben definite, nonché la spesa che dovrà essere affrontata. La definizione degli obiettivi, delle strutture operative e dei tempi di realizzazione garantiscono, in aderenza alla realtà tecnica ed economica, il raggiungimento degli obiettivi della legge, rimettendo alle autorità competenti ogni giudizio sul programma ed ogni verifica dei

suoi adempimenti nei tempi e nei modi prescritti.

Fra tali autorità si deve senz'altro comprendere anche la magistratura ordinaria, che in questo campo ha svolto e sta svolgendo un ruolo positivo. Se all'autorità giudiziaria va riconosciuto il merito di aver mantenuto vivo ed attuale il tema della lotta all'inquinamento, parimenti le va attribuita — a parere del Governo — la funzione di sostegno dell'autorità amministrativa nella fase di gestione e di funzionamento della legge n. 319.

L'altro nodo affrontato è quello dei finanziamenti. Il Governo prende atto degli apprezzamenti che gli sono stati rivolti in ordine all'apertura dimostrata nell'affrontare questo aspetto del problema. La manovra da esso predisposta si articola su tre direttrici ed utilizza i canali esistenti. La prima di esse è la Cassa depositi e prestiti, attraverso la quale sono concessi due-mila miliardi come mutui ai comuni; le rate di ammortamento sono a totale carico dello Stato e sono altresì comprensive di capitale e di interessi. I mutui dovranno essere concessi per le opere di depurazione e per la rete fognaria, secondo un emendamento che il Governo ha testè presentato in accoglimento delle indicazioni emerse dal dibattito.

Sono state sollevate critiche per il fatto che tali fondi risultano sganciati dalla programmazione regionale. Riconoscendo giusto il coinvolgimento — anche per questo aspetto della legge — delle regioni, si è previsto che i fondi vengano distribuiti in una prima *tranche* ai comuni che presenteranno istanza corredata dal nulla-osta regionale di conformità alle previsioni del piano regionale. Per quanto riguarda la seconda *tranche*, i fondi — ripartiti sulla base dei programmi regionali — saranno assegnati ai comuni compresi nei piani regionali medesimi, secondo precise ripartizioni regionali.

La seconda direttrice è costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, relativo alla disciplina del credito agevolato al settore industriale. Apportando alcune modifiche tecniche ed applicative a tale decreto, si è

tentato di adattare la relativa disciplina alle iniziative di investimento destinate all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai valori tabellari di cui alla legge n. 319. In particolare, vengono eliminati i limiti previsti dagli articoli 5, 6 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902, del 1976, concernenti le dimensioni delle imprese investitrici e i massimali di investimento ammissibili. E' altresì prevista, ai fini della concessione delle agevolazioni, la possibilità di un esame prioritario dei progetti riguardanti le iniziative adottate nel rispetto della legge n. 319. Con un emendamento testè presentato dal Governo, si propone di introdurre una norma che consenta di estendere le agevolazioni del decreto del Presidente della Repubblica, n. 902, anche ai consorzi di imprese ed alle imprese artigiane i cui investimenti, ai fini degli impianti di depurazione, superino i limiti stabiliti dall'Artigiancassa.

La terza direttrice è costituita dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, che disciplina anche le agevolazioni per le imprese agricole, al fine di effettuare investimenti per la depurazione dei loro scarichi. Pur ribadendo la validità dei contenuti del testo del disegno di legge approvato l'8 novembre scorso dalla Commissione lavori pubblici, oltre che per gli aspetti qui sopra ricordati, anche per quanto concerne le proposte di modifica dirette a mitigare l'eccessiva rigidità di taluni valori tabellari e ad avviare con rapidità la politica consortile di depurazione, il Governo dichiara la sua disponibilità ad esaminare, con atteggiamento di dialogo e di completa apertura, i suggerimenti fino ed ora emersi dal dibattito e quelli che, in termini più concreti, emergeranno dal confronto sui singoli articoli.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è volontà precisa del Governo continuare a seguire con particolare attenzione i successivi sviluppi che sicuramente avrà il problema della tutela delle acque, sia sul piano governativo, che al livello di dibattito politico-culturale. Riteniamo, infatti, importante che si affermi e si irrobustisca nel futuro un diverso atteggiamento,

una diversa mentalità dell'opinione pubblica nei confronti di questo fondamentale problema e di quello più generale della politica ecologica.

Siamo consapevoli di giocare su questo tema una importante battaglia che coinvolge la stessa credibilità del Governo e, più in generale, la fiducia nelle pubbliche istituzioni del paese. Abbiamo potuto riscontrare che i cittadini sono disposti a sopportare anche sacrifici nel breve periodo, pur di realizzare una migliore qualità della vita.

Questa disponibilità rafforza sempre di più il convincimento del Governo, che intende agire non solo come parte attiva del processo di sensibilizzazione della opinione pubblica, ma anche con proposte operative dirette al rafforzamento delle carenti strutture pubbliche, a livello sia centrale che periferico.

A questo fine sarà compito del Governo vigilare affinché sia operata concretamente la nuova svolta della politica attuativa della legge n. 319, che dovrà essere basata non più su strumenti carenti e comportamenti velleitari, ma su strutture potenziate, contenuti e direttive che tengano maggior conto della realtà socio-produttiva e culturale del paese. Sarà possibile in tal modo condurre le future e più aspre battaglie che ci attendono per salvaguardare e difendere il patrimonio idrico del nostro paese.

Nel ringraziare l'onorevole relatore, tutti i colleghi che hanno arricchito questo dibattito di preziosi suggerimenti e proposte, e quanti tra i tecnici ci hanno fornito un contributo scientifico, il Governo confida nella più larga e sollecita approvazione del provvedimento. Questo auspicio è anche una risposta negativa all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli presentato da alcuni deputati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno di non passaggio agli articoli:

« La Camera,

ritenuto che la Commissione ha sottoposto all'Assemblea un "testo unificato" dei disegni di legge nn. 596 e 597 e del

progetto di legge n. 325, il primo dei quali disegni aveva ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467, conversione della quale non vi è cenno nel testo unificato;

ritenuto che con tale procedimento si darebbe luogo ad una gravissima violazione del principio della necessità di una specifica pronunzia sulla conversione o meno del decreto-legge o altrimenti della sua decadenza per decorrenza del termine di cui all'articolo 77 della Costituzione, e ciò con gravi conseguenze anche in ordine agli effetti del decreto dal momento della sua emanazione a quello dell'approvazione di una legge che "assorba" il disegno di legge relativo alla sua conversione, per l'incertezza in ordine alla decadenza o meno del decreto stesso;

ritenuto altresì che il testo della Commissione contiene attribuzione alle regioni di poteri non chiaramente qualificabili in ordine alla natura legislativa o amministrativa, né riconducibili alle norme di attuazione delle leggi dello Stato che possono essere, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, delegati alle regioni, mentre l'indirizzo della attività di esse, che consiste necessariamente anche nell'emanazione di norme legislative, è demandato, anziché alla legge dello Stato, all'esecutivo e ciò in violazione dell'articolo 117 della Costituzione;

ritenuto che, dalla discussione sulle linee generali dei disegni di legge non sono emerse indicazioni atte a superare i vizi sopra indicati, mentre sono state formulate gravi e motivate critiche in ordine alla validità dei provvedimenti suddetti

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

« MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ».

L'onorevole CiccioMessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Signor Presidente, prima di illustrare questo nostro ordine del giorno di non passaggio agli articoli, vorrei chiedere, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, che siano sconvocate le Commissioni che lavorano contemporaneamente all'Assemblea, per consentire a tutti i colleghi di partecipare a questo dibattito, che sembra a me particolarmente importante.

Per quanto riguarda dunque il nostro ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, credo che il tempo abbia in parte sanato i vizi di costituzionalità del testo unificato al nostro esame, nel senso che il 24 novembre sono scaduti i termini per la conversione in legge del decreto-legge n. 467, ed è stato pertanto cancellato dall'ordine del giorno — come lei stesso, signor Presidente, ci ha annunciato — il relativo disegno di legge di conversione. È certo comunque che rimane il precedente, di estrema gravità, dell'unificazione del testo di un decreto-legge con quello di due progetti di legge, ciò che ha comportato una serie di questioni di ordine costituzionale, tra le quali quella della « scomparsa » improvvisa di un decreto-legge, o meglio di un disegno di legge di conversione, dal testo unificato sottoposto al giudizio della Camera. In tale testo unificato, infatti, non vi è traccia del contenuto tipico di un disegno di legge di conversione, né si ricava da esso una determinazione di non conversione: siamo quindi in presenza di una figura nuova, quella del decreto-legge che scompare!

Peggio ancora, il testo unificato, oltre a non decidere sulla conversione o meno del decreto-legge, fa riferimento al decreto stesso, ad esempio nell'articolo 3, in cui si disciplinano i termini della proroga della legge n. 319 del 1976. C'è evidentemente anche qui un motivo di incostituzionalità; ma ad esso se ne aggiungono altri. Diciamo che il testo in esame, unificato per modo di dire dalla Commissio-

ne, è un testo che viola fondamentali principi della Costituzione. Credo che lo aspetto più grave sia rappresentato dall'articolo 3, che consente alle regioni di concedere proroghe ai termini di legge, e quindi di creare una precisa discriminazione in rapporto al territorio nazionale, per quanto riguarda le conseguenze penali delle infrazioni. Come ho detto già in sede di discussione sulle linee generali, questo vizio di incostituzionalità è in parte attenuato dal fatto che lo stesso articolo 3, nei fatti, prevede una proroga secca fino al 13 giugno 1981 dei termini di adeguamento ai limiti previsti dalla tabella C. Ma non si può non sottolineare il fatto che l'articolo 18 del testo unificato, a parte il merito, che rappresenta la sostanziale abrogazione della legge Merli, è tale da creare anch'esso precise discriminazioni, nel senso che, consentendo all'autorità competente di prescrivere percentuali di abbattimento diverse nelle varie regioni e nelle varie situazioni, dà luogo ad una legislazione difforme in ordine alle conseguenze penali, rispetto al territorio nazionale.

Per queste ragioni e per considerazioni di ordine generale, riteniamo che il provvedimento in esame ricalchi, nei fatti, la legge Merli del 1976, non per niente definita la « legge Cefis », cioè lo strumento idoneo a consentire l'assoluzione dei grandi inquinatori. Il testo in esame assolve sostanzialmente la medesima funzione: credo che, anche in relazione alle più recenti vicende di Olbia ed Augusta, potremmo definirlo « legge Medici ». Esso ha la precisa funzione di impedire che la giustizia intervenga contro coloro che attentano alla salute di tutti i cittadini e che, nonostante la proroga di tre anni ottenuta con la legge Merli e le successive proroghe previste dai decreti-legge, non hanno ritenuto di doversi adeguare ai limiti tabellari.

Il provvedimento in esame contiene altri aspetti particolarmente negativi; mi riferisco in particolare alle deroghe concesse agli insediamenti produttivi con scarichi in pubbliche fognature, all'abolizione

della disciplina comune per gli scarichi nel territorio nazionale. Infatti con questo disegno di legge si aggrava la discriminazione già prevista dalla legge Merli tra insediamenti civili e insediamenti produttivi eliminando qualsiasi termine, qualsiasi disciplina comune, qualsiasi obiettivo finale per questi due tipi di insediamenti.

Per queste ragioni, signor Presidente, il gruppo parlamentare radicale chiede che non si passi all'esame degli articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. In ordine alla richiesta testè formulata, comunico che la Presidenza ha già provveduto a revocare le convocazioni delle Commissioni previste per oggi pomeriggio.

GUARRA. Signor Presidente, chiedo di parlare a favore dell'ordine del giorno Mellini di non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, non siamo in presenza di una questione pregiudiziale, ma di un ordine del giorno di non passaggio agli articoli, come previsto dall'articolo 84 del regolamento. Comunque, se lo ritiene, può parlare per dichiarazione di voto.

GUARRA. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli. In questi ultimi tempi ci siamo trovati a discutere diversi disegni di legge, alcuni di conversione in legge di decreti-legge, altri di iniziativa governativa, per regolare la materia del disinquinamento, mentre mi pare che con questi strumenti legislativi contribuiamo ad inquinare le fonti del diritto.

Oggi ci troviamo dinanzi ad una situazione quale quella della piena efficacia dei termini previsti dalla legge Merli; infatti non c'è dubbio che, essendo decaduto il decreto-legge per la decorrenza del termine dei 60 giorni previsto dalla Costituzione per la conversione in legge, la legge Merli riacquista tutto il suo valore.

Tra pochi giorni la Camera dovrebbe varare questo testo che con l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento diventerà legge dello Stato con modifiche profonde e un'incertezza fondamentale del diritto in una materia così delicata. Poiché non pare molto chiaro il modo in cui viene presentato alle Camere questo provvedimento, quale si risulta nella sua ultima stesura della Commissione, e pur avendo ascoltato e apprezzato gli sforzi pregevoli del relatore e del ministro, riteniamo che la cosa migliore sia quella di invitare la Camera a votare per il non passaggio all'esame degli articoli del testo unificato in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli Mellini ed altri.

(È respinto).

Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge nel testo unificato predisposto dalla Commissione, del quale do lettura:

« I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti e prorogati al 30 giugno 1980.

Il termine di cui alla lettera a) del punto 1), alla lettera a) del punto 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificata dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti e prorogati al 30 giugno 1980 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GAL-
LI MARIA LUISA, MACCIOCCHI
MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di illustrarlo.

CICCIOMESSERE. L'emendamento chiede di sopprimere l'articolo 1, che si riferisce alla proroga dei termini previsti dalla legge Merli. Noi abbiamo già espresso anche in altre occasioni la nostra opinione sulle proroghe, le quali rappresentano sostanzialmente un incentivo a disattendere le norme di legge. Di fatto, se oggi siamo nella situazione in cui probabilmente non più del 40 per cento degli insediamenti produttivi e non più del 20 per cento degli insediamenti civili ha provveduto al disinquinamento, lo dobbiamo ad annunci, promesse e poi realizzazioni di sempre successive proroghe.

Esistono sicuramente anche ragioni oggettive, ma soprattutto è esistita una non volontà del Governo di muoversi nella direzione del disinquinamento, lasciando inoltre intravedere la possibilità di nuove proroghe dei termini previsti dalla legge; termini piuttosto ampi che davano tre anni di tempo a tutti gli insediamenti civili per adeguarsi alla tabella C.

Per tali ragioni appunto credo sia necessario non consentire ennesime proroghe, senza intervenire su quei meccanismi che fino ad oggi hanno impedito l'attuazione della legge Merli. Ritengo che vi sia un solo modo per dimostrare che non si scherza: è quello di far osservare le leggi! E se la legge prevedeva una scadenza di tre anni, bisognava farla os-

servare perché, fino a quando il Parlamento italiano non consentirà alla giustizia di intervenire per l'attuazione dei termini previsti dalle leggi, l'opinione pubblica ed in particolare gli industriali riterranno, come hanno ritenuto fino ad oggi, che le leggi non sono fatte per essere osservate, ma per proteggere certi interessi, e nel caso specifico i peggiori interessi.

Per queste ragioni, signor Presidente, chiediamo la soppressione dell'articolo 1, e quindi l'eliminazione di ogni ipotesi di proroga dei termini previsti dalla legge Merli.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1 (1. 5).

CATALANO.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerlo.

CATALANO. Vi sono tre ordini di ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento. Innanzitutto vi è una ragione di principio, che attiene alla considerazione generale sull'iter di questa legge: le proroghe, ora spostate in avanti, ora spostate all'indietro, hanno costituito la concreta azione politica con cui questa legge è stata snaturata; e perpetuare tale meccanismo significa indurre a trovare tutte le occasioni e tutte le opportunità per impedirne la pratica attuazione.

Una seconda ragione è di equità. Questo è l'articolo che in modo più evidente punisce chi si è adeguato alle prescrizioni della legge Merli e premia chi, invece, non vi si è adeguato, rappresentando quindi la ulteriore perpetuazione di un meccanismo assolutamente iniquo.

La terza ragione è di ordine pratico. Occorre vedere questa ulteriore proroga in rapporto a quelle successive e alla delega di proroga che viene affidata alle regioni, per cui le une si sommano alle altre. Aver previsto, magari per ragioni di attuazione graduale della legge Merli, un

regime che riconosce alle regioni la possibilità di concedere proroghe, elimina di fatto la possibilità di una proroga assoluta, valida per tutti, che per noi è un modo ingiusto con cui si incita a disattendere la applicazione complessiva della legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Nei confronti degli enti obbligati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, a specifici adempimenti e che alla scadenza dei termini previsti non vi abbiano ottemperato, lo Stato agisce in sostituzione e, nel caso di ritardi colposi o dolosi, provvede a termine di legge nei confronti dei responsabili.

1. 7. FRANCHI, MARTINAT, PARLATO,
GUARRA, ZANFAGNA.

PARLATO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente. Svolgerò anche gli articoli aggiuntivi da noi proposti all'articolo 1, cioè gli articoli aggiuntivi Guarra 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Parlato. Si tratta dei seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

Ai fini della presente legge, il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni corrispondenti a quelle degli uffici idrografici del Ministero dei lavori pubblici, che assumono la fisionomia e le competenze delle sovrintendenze di bacino.

Tutte le attribuzioni devolute alle regioni dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono trasferite, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sovrintendenze di bacino. Spetta al Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e del tesoro, definire i tratti

di mare cui estendere, in armonia con le competenze dei compartimenti marittimi, le facoltà e i poteri delle predette sovrintendenze di bacino.

1. 01.

GUARRA, PARLATO, FRANCHI, MARTINAT, ZANFAGNA, SERVELLO, ROMUALDI, TRIPODI, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

ART. 1-ter.

Presso gli uffici idrografici del Ministero dei lavori pubblici sono costituite le sovrintendenze di bacino.

Il sovrintendente è nominato tra i provveditori alle opere pubbliche che hanno giurisdizione nel territorio della sovrintendenza.

1. 02.

GUARRA, MARTINAT, PARLATO, FRANCHI, ZANFAGNA, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE.

ART. 1-quater.

Presso ogni sovrintendenza è istituito un Consiglio di bacino con il compito di impartire, nell'ambito della zona di competenza, le direttive e di esercitare i controlli necessari per il raggiungimento dei fini della presente legge.

Fanno parte del consiglio, oltre al sovrintendente, che lo presiede:

1) un rappresentante del Ministero dell'interno;

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

5) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

6) un rappresentante del Ministero della marina mercantile (ove si tratti di bacini sboccanti direttamente nel mare);

7) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

8) un rappresentante del Ministero del turismo e spettacolo;

9) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

10) un rappresentante del Ministero della sanità;

11) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

12) il direttore dell'ufficio idrografico;

13) l'ingegnere capo del distretto minerario e il direttore della competente sezione dell'ufficio nazionale idrocarburi;

14) il presidente del consorzio per la tutela della pesca, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

15) un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate al bacino;

16) un rappresentante degli enti locali nominato dalla giunta regionale o, in mancanza, dalle amministrazioni provinciali;

17) un rappresentante degli enti costituiti per legge con il compito di gestire impianti depurativi di fognature operanti nel bacino;

18) un rappresentante per ciascuna delle categorie economiche maggiormente interessate, in numero massimo di sei, nominati di concerto dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato non devono avere qualifica inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata.

1. 03.

GUARRA, FRANCHI, MARTINAT, PARLATO, ZANFAGNA, PAZZAGLIA, GREGGI, TRIPODI, MICELI, MENNITTI, MACALUSO.

ART. 1-quinquies.

Presso ogni sovrintendenza è costituita una giunta di bacino con il compito di adottare, secondo le direttive e sotto il controllo del consiglio di bacino, i provve-

dimenti che rientrano nella sua competenza ai sensi della presente legge.

Di essa fanno parte:

a) il sovrintendente, che la presiede;

b) il direttore dell'ufficio idrografico;

c) un funzionario designato dal prefetto della provincia sede della giunta, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

d) un rappresentante della regione maggiormente interessata, o, se più regioni siano interessate in egual misura, un rappresentante per ciascuna di esse.

Partecipano di volta in volta alle sedute della giunta i medici provinciali, gli ingegneri capi del genio civile, gli ispettori provinciali dell'agricoltura, gli ingegneri capi dei distretti minerari competenti, i direttori delle sezioni idrocarburi, i capi degli ispettori del lavoro, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco ed i comandanti dei compartimenti marittimi delle province interessate ai provvedimenti da adottare, o i rispettivi delegati.

Le deliberazioni della giunta sono integralmente trascritte su apposito registro pubblico depositato presso la giunta stessa.

1. 04.

GUARRA, MARTINAT, PARLATO, FRANCHI, ZANFAGNA, SERVELLO, ROMUALDI, SANTAGATI, SOSPI TI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

ART. 1-sexies.

Per l'assolvimento dei propri compiti le sovrintendenze si avvalgono degli uffici idrografici, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, del laboratorio del servizio chimico del Corpo delle miniere o di altri idonei organismi esistenti. Possono altresì avvalersi di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione.

1. 05.

GUARRA, MARTINAT, FRANCHI, PARLATO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, LO PORTO.

PARLATO. Le proposte del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, nell'esame di questo così complesso, delicato e discusso provvedimento, vogliono offrire, in coerente linea rispetto alle nostre tesi, un contributo di natura alternativa.

Con il primo nostro emendamento abbiamo inteso sottolineare una necessità inderogabile, su cui non comprendiamo come e perché si possa così facilmente sorvolare, a meno che — questa, forse, è la vera volontà di chi ha predisposto il provvedimento — non si voglia sorvolare sulle gravissime responsabilità rispetto a quello che è accaduto da tre anni a questa parte per effetto della mancata applicazione della legge Merli.

La nostra proposta, che non ha una motivazione né punitiva né repressiva, intende sottolineare che le inadempienze in materia, per precise responsabilità delle regioni e degli enti locali, con un costo elevato in termini di patrimonio civile, e quindi di salute pubblica, e quindi di salvaguardia del territorio, non possono non essere perseguite e colpite. Altrimenti, come troppo spesso, per lo meno in Italia, accade, chi dovrebbe pagare per quanto ha commesso a danno della collettività verrà amnistiato, per una sorta di benevolenza che si traduce sempre in una connivenza del potere esecutivo e qualche volta del potere legislativo, rispetto ad inadempienze che altro non hanno costituito che lesione concreta, precisa della dignità del legislatore che, emanata una norma, la vede impunemente non rispettata.

Ma vi è un altro dato, rispetto al quale lo sfascio generalizzato, istituzionale non può non costituire un altro punto di riferimento; siamo nel campo di un potere che, sostanzialmente, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, è stato delegato — soprattutto dal decreto legislativo n. 616 del 1977 — agli enti locali ed alle regioni.

Come per qualunque altro potere delegato, la delega non significa, non deve significare, non può significare rinuncia, da parte di chi questo potere ha delegato, ad esercitare un controllo ed a colpire, qua-

lora si verificassero, le inadempienze di fronte al dettato legislativo.

Noi crediamo che uno degli elementi di fondo dello sfascio istituzionale, che tutti ammettono e riconoscono, ma sui quali nessuno sembra voler manifestare la reale e concreta volontà di operare, risieda proprio nella mancanza assoluta di un raccordo organico tra il potere centrale e le autonomie locali, che dovevano e devono, secondo il nostro avviso, interpretare, pur nell'ambito della sfera di autonomia loro riconosciuta, la necessità di seguire i dettati che, specie in una materia come questa, impongono una gestione unica e centralizzata, per lo meno delle direttive di fondo. Ecco perché non si tratta di altro che della sostituzione del primo comma dell'articolo 1 con quello che noi proponiamo, cioè a dire l'esercizio da parte dello Stato di un'azione in sostituzione, nel caso di ritardi colposi e dolosi degli enti che avrebbero dovuto provvedervi e non vi abbiano provveduto, sostituendo appunto lo Stato alla inadempienza dei responsabili. Questa nostra proposta si raccorda in maniera precisa ed organica con quelle relative agli altri sei emendamenti, che vado ad illustrare, perché in effetti restituisce allo Stato quello che è dello Stato, perché è evidente che siamo — questo era il nostro riferimento di poco fa — in tema di potere delegato sicché in effetti non può essere riconosciuta — e lo ripeteremo anche sul piano tecnico — allo Stato la sua capacità, la sua potestà di imporre, non soltanto nell'ambito delle competenze regionali, i canali, le direttrici, entro i quali il loro operato avrebbe dovuto muoversi e non si è mosso, ma anche la possibilità da parte dello Stato di riprendersi il potere delegato laddove questo non sia stato esercitato e questo abbia portato al verificarsi di gravi conseguenze. E non perseguire, come invece sarebbe giusto e doveroso, le regioni e gli enti locali inadempienti, gravemente inadempienti, ancora una volta lascerebbe senza risposta la domanda: chi paga? Chi paga in Italia per tre anni di sfascio del territorio che è dovuto alle responsabilità precise, nette, inequivoca-

bili delle regioni e degli enti locali? Nessuno! Questa sembrerebbe la risposta facile e superficiale, in perfetta sintonia con la logica di deresponsabilizzazione generale che esiste — ed è grave che esista — soprattutto in una materia così delicata che, per altro, è perfettamente funzionale ad una logica che noi respingiamo, quella che gli interventi di natura ideologica, soprattutto ecologica, ma anche di salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso, di salvaguardia territoriale nel suo complesso, sarebbero spese non produttive, non paganti sul piano di una logica di profitto meramente consequenziale. Sicché questi argomenti, quasi che fossero di secondo piano in una visione globale dello Stato, sono lasciati all'iniziativa, alla buona volontà, diremmo, delle regioni. E con questa legge perpetueremmo in pratica esattamente quello che si è verificato nei tre anni scorsi, senza che alcuna prospettiva innovativa, soprattutto rispetto alle inadempienze verificatesi e che si potrebbero ripetere, venga evidenziata.

Ma questo è soltanto il passaggio che illustra la nostra proposta alternativa dell'emendamento sostitutivo rispetto al primo comma, che proponiamo con gli altri sei articoli aggiuntivi da noi presentati.

In effetti noi, come già abbiamo detto nell'ambito della discussione sulle linee generali, sosteniamo la tesi che le regioni non possono, avendo dimostrato la loro assoluta incapacità, essere alla stregua dell'importanza e della delicatezza di questa legge; ma soprattutto che in questo tema non è possibile pensare che l'esercizio di certe funzioni così delicate, articolate e complesse, possa esser lasciato all'arbitrio e alla discrezionalità (di cui vi è larga, troppo larga traccia nei provvedimenti in esame), consentendo anche le assurde divaricazioni, in tema di normativa tra una regione e l'altra, quasi che invece non fosse necessario lasciare ad una competenza unica, capace di guardare il territorio nel suo complesso, le possibilità reali di intervenire efficacemente per evitare discrasie.

Infatti sappiamo bene — lo ribadiamo ancora una volta in questa sede — che là

dove si tratta di inquinamenti il tipo di politica ha da essere non soltanto univoca, ma globale; il che significa che bisogna porre riparo alle ovvie interdipendenze che esistono tra agenti inquinanti e territori inquinati. Sicché non è possibile dare una risposta funzionale in questo senso, lasciando alla discrezionalità (che, naturalmente, verrebbe graduata nel suo effettivo esercizio tra una regione e l'altra) la capacità di interpretare in maniera univoca, e senza che vi siano pericolose interferenze, l'operato di una regione rispetto a quella, magari, immediatamente circostante; con gli effetti conseguiti ed evidenti rispetto all'inquinamento del territorio, che in una regione può venire preservato ma in un'altra può essere lasciato alla libera iniziativa, determinando, eventualmente, persino l'inquinamento delle regioni circostanti, che pure avevano adottato opportune iniziative di salvaguardia.

Ecco perché la nostra proposta è per la restituzione della funzione di gestione prevista da questo provvedimento alla capacità di un organo centralizzato, sia pure nell'ambito di un decentramento operativo. Noi riteniamo che l'organo a ciò più adatto possa essere l'ufficio idrografico (dipendente — come sappiamo — dal Ministero dei lavori pubblici) che, elevato a dignità e funzione di sovrintendenza di bacino, può consentire di intervenire senza quella discrezionalità di natura politica, che purtroppo (con tutte le conseguenze clientelari che ne derivano) è diventata il privilegio degli enti locali e delle regioni, e che deve essere sostituita, invece, da una funzionalità di pretto stampo tecnico, ma anche perfettamente congrua rispetto al problema, nella reale gestione degli effetti e dei contenuti di questa legge.

Noi siamo di questo avviso perché sappiamo che non solo l'ufficio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, ma soprattutto la stessa considerazione per il tramite la quale è nato questo tipo di gestione territoriale, sono i più funzionali al tipo di salvaguardia dell'ambiente e delle acque, che dobbiamo tentare. Infatti, non vi è altro che questo bacino idro-

grafico, che questa sovrintendenza di bacino (che dovrebbe governarlo), che sia in grado di accorpate in un'unica logica non soltanto i problemi di natura idrogeologica (che anch'essi hanno particolare rilevanza), ma anche l'omogeneità, rispetto ad un tipo di bacino, di problemi che possono essere gestiti non in ragione di confini di natura amministrativa, ma, evidentemente, di natura funzionale al regime delle acque che in quel bacino vengono raccolte e governate.

Quella che noi avanziamo è una proposta che — ce ne rendiamo conto — impronta in senso nettamente alternativo la soluzione del problema rispetto a ciò che ci viene suggerito dal provvedimento ed anche rispetto ai tanti emendamenti proposti. Noi riteniamo, comunque, che questo sia il modulo e il canale attraverso il quale si possa percorrere una strada che risolva, non ricalcando gli errori del passato, tutte le inadempienze che in questi tre anni abbiamo dovuto registrare.

A questa sovrintendenza di bacino, che coincide con gli uffici idrografici del Ministero dei lavori pubblici, abbiamo affiancato, con il nostro articolo aggiuntivo 1. 03, un consiglio di bacino nell'ambito del quale abbiamo voluto dare uno spazio non soltanto agli organi tecnici più squisitamente preposti a questo tipo di competenze, ma anche alle categorie economiche, nominate di concerto dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, per dare anche alle categorie economiche la capacità di esprimere il loro consenso, i loro problemi e le loro soluzioni rispetto a quella che sarebbe la gestione che ciascun consiglio di bacino dovrà fornire all'altro organo, la giunta di bacino, organo più strettamente esecutivo ed operativo, che abbiamo previsto.

Abbiamo anche sottolineato un'altra esigenza, che per la verità questo provvedimento non sembra minimamente toccare, pur essendo obiettivamente rilevante, cioè il tipo di strutture con cui il provvedimento (questo o quello che verrà fuori dopo l'approvazione degli emendamenti) potrà assolvere alle funzioni che

gli vengono demandate. Infatti, siamo a conoscenza di casi eclatanti di incapacità di struttura: ci risulta, per esempio, che a Milano (se non andiamo errati) esistono, alle dipendenze dei laboratori di igiene e profilassi, soltanto sette operatori rispetto a 15 mila aziende da controllare. È un dato allucinante, che dimostra la reale impossibilità di operare, forse addirittura la volontà precisa — che questo provvedimento sottace — di fare in modo che non si intervenga, che non si risolva alcunché. Al solito, infatti, la mancanza delle strutture condiziona la reale efficacia del provvedimento. Ecco perché abbiamo proposto che, per l'assolvimento dei loro compiti, le sovrintendenze si avvalgano, sì, degli uffici idrografici (sulla base dei quali viene strutturato il nuovo organismo), ma anche dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, del servizio chimico del corpo delle miniere e di tutti gli altri idonei organismi esistenti, in modo da allargare il contributo operativo e di consulenza a tutti gli esperti che siano in grado di dare una risposta ai problemi in termini di efficienza.

Noi riteniamo che questa logica di governo reale del territorio consenta, al di là delle discrezionalità politiche e anche delle inadempienze (che non si vogliono perseguire) degli enti locali e delle regioni (inadempienze gravissime, perché realizzate sulla pelle e sulla salute dei cittadini), di considerare il territorio non come oggetto di saccheggio, ma come un bene da esaltare e di cui fruire, nel pieno rispetto del rapporto tra uomo e ambiente. Questa, a nostro avviso, è una proposta realmente alternativa, come dicevo prima, anche perché riscopre la necessità di restituire allo Stato la sua capacità di governo, sia pure decentrata per quanto riguarda i controlli e le funzioni operative, ma sempre con una unicità di indirizzo, di guida, garantita dal Ministero dei lavori pubblici.

Solo in questo modo il provvedimento in esame può valere a saldare le necessità ormai drammatiche del territorio alla volontà reale di far fronte alla situazione.

Se non introducessimo queste modifiche, noi preconizziamo fin d'ora che il provvedimento in esame non servirà ad altro che a perpetuare la logica inaccettabile del passato (con l'aggravante di aggiungere nuove inadempienze a quelle vecchie), aggravando e protraendo il problema. Mancherà, insomma, la capacità del Governo e del Parlamento di dire la parola fine ai fenomeni di inquinamento dell'ambiente: e sappiamo tutti che è già troppo tardi (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: sono riaperti e prorogati al 30 giugno 1980, con le seguenti: sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1980.

1. 2.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

Sopprimere il secondo comma.

1. 3.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I termini di cui alla lettera a) del numero 1 e alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1° marzo 1980.

1. 4.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

L'onorevole Castoldi intende svolgerli?

CASTOLDI. Li ritiriamo in quanto li riteniamo assorbiti dal preannunciato emendamento 1. 6 della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Castoldi. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981.

Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare.

Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificata dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti e prorogati al 1° marzo 1980.

1. 6.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati.

PORCELLANA, Relatore. Dico subito, signor Presidente, che la Commissione esprime parere negativo sugli emendamenti Ciccimessere 1. 1, Catalano 1. 5 e Franchi 1. 7, mentre concorda con l'onorevole Castoldi nell'affermare che gli emendamenti Ciuffini 1. 2, 1. 3 e 1. 4 sono da considerarsi assorbiti dal nuovo testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione con l'emendamento 1. 6. A proposito di

quest'ultimo, devo dire che esso concretizza le argomentazioni che ho avuto modo di svolgere nella mia replica.

In sostanza, il termine di due anni che era assegnato alle regioni per la presentazione dei rilevamenti dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché quello di tre anni per la presentazione dei piani regionali di risanamento, con questo nuovo articolo vengono prorogati al 31 marzo 1981. Ciò nonostante, per consentire la necessaria programmazione, il piano di risanamento dovrà essere preceduto da un primo programma di risanamento, che le regioni dovranno presentare entro il 31 marzo 1980. Infine, il termine già previsto per gli scarichi degli insediamenti produttivi (termine già scaduto il 13 giugno 1979) viene prorogato al 1° marzo 1980.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti Cicciomessere 1. 1, Catalano 1. 5 e Franchi 1. 7, mentre ritiene che gli emendamenti Ciuffini 1. 2, 1. 3 e 1. 4 siano stati assorbiti dall'emendamento 1. 6 della Commissione, al quale si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Cicciomessere 1. 1 e Catalano 1. 5, non accettati dal Governo né dalla Commissione.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 6 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Franchi 1. 7

Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Guarra 1. 01, 1. 02, 1. 03, 1. 04 e 1.05, testé illustrati dall'onorevole Parlato ?

PORCELLANA, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Guarra 1. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Guarra 1. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dichiaro pertanto preclusi gli articoli aggiuntivi Guarra 1. 03, 1. 04 e 1. 05.

Passiamo all'articolo 2, del quale do lettura:

« All'articolo 2, punto c) della legge n. 319 del 1976 è aggiunta la seguente dizione: " A tal fine, il Comitato dei ministri, di cui al successivo articolo 3, provvederà entro il 31 dicembre 1979 a fissare i criteri, i metodi, i contenuti dei piani regionali di risanamento " ».

Il primo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

" Entro il 30 giugno 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato dei ministri di cui al precedente articolo 3, un piano di risanamento delle acque che contenga almeno gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare " ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

2. 5.

GUARRA, FRANCHI, PARLATO, MARTINAT, ZANFAGNA, MENNITTI, PELLEGATTA, TATARELLA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, SOSPIRI.

MARTINAT. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT. Signor Presidente, dopo la riezione dei nostri emendamenti all'articolo 1, in linea con la nostra tesi di non dare alle regioni poteri in merito alla legge Merli-bis, direi che gli emendamenti successivi da noi presentati hanno ormai valore estremamente relativo.

Forse i colleghi che hanno votato per spirito di gruppo non hanno seguito attentamente ciò che diceva poco fa il collega Parlato; noi avevamo aperto un determinato discorso che ci collega, almeno in parte, a quanto è previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 3. Parlerò, perciò, facendo riferimento anche ai nostri emendamenti presentati all'articolo 2 e all'articolo 3.

Per quanto riguarda l'articolo 2, dopo che è caduto il nostro emendamento all'articolo 1 tendente a sostituire le regioni con i bacini idrografici, dopo che si è così commesso un grave errore di valutazione politica, e dopo che con questo articolo viene dato mandato e discrezionalità alle regioni, ci troveremo, onorevole sottosegretario, ad avere delle regioni che hanno la possibilità di applicare secondo la loro discrezionalità la legge, e potremo constatare la non funzionalità della legge medesima. Accadrà, ad esempio, che la regione Lombardia avrà predisposto i piani in tempo utile e li avrà applicati, mentre magari la regione Piemonte non avrà provveduto, oppure avrà provveduto in termini diversi e più magnanimi nei confronti di determinate industrie, per cui il risultato sarà che il bacino idrografico del Po sarà non inquinato nella regione Lombardia e sarà invece inquinato nel tratto che attraversa la regione Piemonte.

Pertanto, al di là della carente validità di impostazione di questa legge che — come già ebbi modo di rilevare nel mio intervento di alcuni giorni fa — rappresenta il compromesso storico, il prezzo politico che la democrazia cristiana deve pagare al partito comunista (e il partito co-

munisti ricambia con il voto che platealmente sta dando a questa legge), ci troveremo ad avere una brutta legge che darà più potere alle regioni, per poter meglio manovrare, a livello mafioso, con le industrie e con la Confindustria, che è stata la promotrice di questa legge.

Noi continuiamo comunque a sostenere l'indispensabilità, anche se sono caduti gli emendamenti da noi presentati all'articolo 1, la funzionalità dei nostri emendamenti presentati sia all'articolo 2 sia all'articolo 3 del testo unificato in esame, insistendo per la loro votazione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole: « d'intesa con i comuni interessati » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti i comuni interessati », e le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale ».

2. 8.

L'onorevole relatore intende svolgerlo adesso ?

PORCELLANA, *Relatore*. Mi riservo di svolgerlo in sede di illustrazione del pa-

rere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

All'articolo 2, lettera c), della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunta la seguente dizione: « A tal fine, il Comitato di ministri, di cui all'articolo 3, sentite le regioni, provvede entro il 31 dicembre 1979 a indicare i criteri per la formazione dei piani regionali di risanamento ».

2. 1.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato di ministri di cui all'articolo 3 un programma per il risanamento delle acque che contenga almeno gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare.

Entro e non oltre un anno dal termine di cui al precedente comma ciascuna regione, d'intesa con i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato di ministri indicato al precedente comma un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi;

c) definizione dei criteri di attuazione delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarico.

Gli obiettivi dei piani regionali di risanamento delle acque devono comunque essere conseguiti entro e non oltre 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

2. 3.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI.

L'onorevole Castoldi intende svolgerli?

CASTOLDI. Li ritiriamo, signor Presidente, giacché li riteniamo assorbiti dall'emendamento 2. 8 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

All'articolo 2, lettera c), della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte le parole: « A tal fine, il Comitato di ministri di cui all'articolo 3 provvede, entro il 31 gennaio 1980, a fissare i criteri, i metodi, i contenuti nonché gli indirizzi per gli aggiornamenti periodici dei piani regionali di risanamento ».

2. 2.

Al secondo comma, sopprimere la parola: almeno.

2. 4.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: ciascuna regione con le seguenti: le sovrintendenze di bacino, in sostituzione delle regioni inadempienti.

2. 6.

GUARRA, PARLATO, MARTINAT, FRANCHI, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, GREGGI, LO PORTO, MACALUSO.

Al secondo comma, sostituire le parole: che contenga almeno gli obiettivi fondamentali con le seguenti: che contenga

esplicitamente e particolarmente gli obiettivi fondamentali.

2. 7.

GUARRA, FRANCHI, MARTINAT, PARLATO, ZANFAGNA, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE, ABBATANGELO.

L'onorevole Martinat intende svolgerli ?

MARTINAT. Nel mio precedente intervento avevo dichiarato di illustrare tutti gli emendamenti presentati dai deputati del mio gruppo all'articolo 2 e all'articolo 3 del testo unificato in esame. Si tratta di un discorso globale. In particolare, la validità, a nostro giudizio, dell'emendamento Guarra 2. 6 è implicita nelle dichiarazioni già fatte.

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Martinat, l'emendamento Guarra 2. 6 è precluso dalla votazione precedente.

MARTINAT. D'accordo, signor Presidente. Lo avevo già premesso io.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere l'emendamento 2. 8 presentato dalla Commissione ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

PORCELLANA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2. 8 della Commissione, si tratta di rendere snello e chiaro il termine « piano di risanamento ». A questo fine, sono state sostituite le parole: « d'intesa con i comuni interessati », con le parole: « sentiti i comuni interessati », proprio per evitare interruzioni nella celerità della stesura. Inoltre è stata individuata in termini che sembrano più precisi la nozione di « piano di risanamento ».

La Commissione è poi contraria agli emendamenti Guarra presentati all'articolo 2; in ogni caso l'approvazione dell'emendamento della Commissione 2. 8 precluderebbe la votazione di tutti gli

altri emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 2. 8. È contrario agli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2. 2 e 2. 4 presentati dal Governo, li ritiro, a seguito della presentazione dello emendamento della Commissione 2. 8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 8, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

Passiamo all'articolo 3, del quale do lettura:

« Le regioni hanno facoltà di concedere con propria delibera ai titolari degli scarichi che ne facciano richiesta una proroga non superiore a diciotto mesi del termine fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467, tenendo conto, tra l'altro, della natura dello scarico, delle difficoltà tecnico-economiche per l'attuazione del programma prodotto a corredo dell'istanza, nonché delle previsioni del piano regolatore di risanamento delle acque.

La domanda di proroga, corredata di un dettagliato programma per l'adeguamento ai limiti di accettabilità previsti dalla legge, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite la autorità competente per il controllo, che svolge l'istruttoria ed esprime il proprio parere alla regione entro i successivi due mesi.

La regione adotta, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la delibera di competenza, de-

bitamente motivata, fissando il termine per l'adeguamento dello scarico ai previsti limiti di accettabilità.

Per i titolari delle domande prodotte in conformità a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo il termine stabilito dall'articolo 2 del citato decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467, è prorogato fino alla data della pronuncia della regione che non può comunque concedere proroghe eccedenti il 13 giugno 1981.

Per gli scarichi oggetto di proroga ai sensi del primo e del quarto comma del presente articolo, la somma da corrispondere a norma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è triplicata per la durata della proroga stessa, a partire dalla data di presentazione della istanza ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO
EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO,
FACCIO ADELE, GALI MARIA LUISA,
MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA,
MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Con l'emendamento 3. 1 ribadiamo quanto già detto nell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli; cioè, noi riteniamo innanzitutto in costituzionale attribuire alle regioni questa facoltà, facoltà che, come ho già detto, comporta conseguenze di ordine penale e quindi creerebbe nel territorio nazionale una serie di discriminazioni. In pratica si potrebbero avere in alcune regioni industrie sotto processo per la mancata autorizzazione di proroga da parte della regione, mentre in altre regioni tale proroga potrebbe essere stata concessa.

Non credo che questo sia un modo per accreditare l'autonomia dei poteri delle regioni, ma anzi per comprometterla, perché con l'approvazione di questa norma si creerebbero condizioni tali da porre le regioni in serie difficoltà rispetto alle molteplici pressioni dei vari interessi. Sappiamo che la Commissione ha integralmente modificato questo articolo 3 con un emendamento che migliora la situazione; comunque, per quanto riguarda l'articolo 3 così come sottoposto al nostro esame, noi ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti alla data del 13 giugno 1976, che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare i loro scarichi alla tabella C, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonché dei costi per l'adeguamento alla citata tabella.

Le regioni, entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, autorizzano l'attuazione dello stesso, confermandolo ovvero integrandolo avuto riguardo:

- a) alla data di inizio dei lavori;
- b) alla data di entrata in funzione dell'impianto di depurazione;
- c) agli effetti sul consumo energetico, che debbono comunque essere limitati al massimo;
- d) alla composizione finale degli eventuali fanghi, con riguardo ai loro possibili reimpieghi produttivi;
- e) alla utilizzazione dei residui per la eventuale produzione di energia.

L'autorizzazione è revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso.

Il termine di cui alla lettera b) non può essere comunque superiore ai diciotto

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Indipendentemente dall'autorizzazione regionale il titolare dello scarico resta responsabile dell'obbligo di adeguarsi alla citata tabella C a partire dalla data di cui alla lettera b) del comma precedente.

Per quanto di competenza del comune, le opere comprese nei programmi previsti dai commi precedenti sono sottoposte alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a trenta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

Il programma e i costi in esso indicati vengono valutati dalla regione ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché delle altre agevolazioni di cui agli articoli 4-bis e seguenti della presente legge nonché al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma seguente.

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 13 giugno 1979 non si sono adeguati alla tabella C sono tenuti al pagamento di una somma pari al triplo di quella prevista dal citato articolo 18 e comunque non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione dei cinque dodicesimi per cento del costo di investimento, previsto nei programmi di cui al primo comma, per il numero dei mesi trascorsi dal 13 giugno 1979 alla data della entrata in funzione dell'impianto di depurazione.

3. 2.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI
PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI.

L'onorevole Castoldi intende svolgerlo?

CASTOLDI. Il nostro emendamento prevede la regolamentazione delle autorizzazioni che possono essere concesse dalle regioni per coloro che alla data del 1 marzo saranno ancora inadempienti, autorizzazioni che sono subordinate alla pre-

sentazione di programmi precisi. Ora tutto questo tema è sostanzialmente recepito nel preannunciato emendamento presentato dalla Commissione; per cui io limito a queste poche parole la mia illustrazione e ritiro il nostro emendamento, che ritengo assorbito, appunto, da quello presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Castoldi. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti alla data del 13 giugno 1976, che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonché dei costi per l'adeguamento alla tabella C della legge medesima.

La regione, entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, autorizza l'attuazione dello stesso, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio dei lavori, alla entrata in funzione dell'impianto di depurazione, allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico.

Il termine stabilito per l'attuazione del programma non può comunque essere superiore ai diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione è revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso.

Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico resta responsabile dell'obbligo di adeguarsi alla citata tabella C, a partire dalla data di attuazione dell'impianto di depurazione.

Per quanto di competenza del comune, le opere comprese nei programmi previsti dai commi precedenti sono sottoposte alle

sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a trenta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

Il programma e i costi in esso indicati sono valutati dalla regione ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle altre agevolazioni di cui agli articoli 4-bis e seguenti della presente legge, nonché al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma seguente.

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 13 giugno 1979 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari al triplo di quella prevista dal citato articolo 18 e comunque non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione dei sette dodicesimi per cento del costo di investimento, previsto nel programma di cui al presente articolo, per il numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 13.

La Commissione ha altresì presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento della Commissione 3. 13:

Al primo comma, dopo le parole: alla data del 13 giugno 1976, aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, modificata dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690.

0. 3. 13. 1.

Al terzo comma, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

0. 3. 13. 2.

L'onorevole relatore intende illustrarli?

PORCELLANA, *Relatore*. Mi riservo di illustrarli in sede di parere sugli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: Le regioni hanno facoltà *con le seguenti:* Le sovrintendenze di bacino hanno facoltà.

3. 8.

GUARRA, MARTINAT, FRANCHI, PARLATO, ZANFAGNA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARRELLA, VALENSISE, BAGHINO, DEL DONNO.

Al primo comma, sostituire le parole da: che ne facciano richiesta *sino alla fine con le seguenti:* che hanno fatto regolare richiesta nei termini stabiliti dallo articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467, e che, per le dimostrate difficoltà dell'esecuzione delle opere, non hanno potuto definitivamente provvedervi, una proroga non oltre il termine del 31 dicembre 1980.

3. 9.

GUARRA, FRANCHI, PARLATO, MARTINAT, ZANFAGNA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARRELLA, RAUTI, SANTAGATI, RUBINACCI.

Al secondo comma, sostituire le parole: ed esprime il proprio parere alla regione *con le seguenti:* ed esprime il proprio parere alle sovrintendenze di bacino.

3. 10.

GUARRA, PARLATO, FRANCHI, MARTINAT, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, ZANFAGNA, MENNITTI, GREGGI, RAUTI, RALLO.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La sovrintendenza di bacino, entro e non oltre quattro mesi dal ricevimento della domanda, adotta la delibera di com-

petenza fissando il termine per l'adeguamento dello scarico ai previsti limiti di accettabilità.

3. 11.

GUARRA, MARTINAT, FRANCHI, PARLATO, ZANFAGNA, VALENSISE, TREMAGLIA, SOSPIRI, RUBINACCI, BAGHINO.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le sovrintendenze di bacino non possono concedere proroghe, per le domande presentate ai sensi del secondo comma del presente articolo, eccedenti il 31 dicembre 1980.

3. 12.

GUARRA, FRANCHI, PARLATO, MARTINAT, ZANFAGNA, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, LO PORTO, MACALUSO.

A seguito delle precedenti votazioni, dichiaro preclusi gli emendamenti Guarra 3. 8, 3. 10, 3. 11 e 3. 12.

L'onorevole Guarra ha pertanto facoltà di illustrare il suo emendamento 3. 9.

GUARRA. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: In relazione alla particolare nocività degli scarichi e alle esigenze della salute pubblica, la regione può, all'interno di tale termine, fissare tempi inferiori per un iniziale abbattimento delle sostanze più nocive.

3. 6.

CATALANO.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerlo.

CATALANO. Signor Presidente, vorrei richiamare una esperienza fatta di recente presso la Commissione industria della

Camera che si riferisce all'inquinamento delle acque marine da parte della Montedison nella zona di Priolo. Proprio perché la situazione è abbastanza differenziata, non possiamo non prevedere anche norme restrittive della proroga soprattutto per quelle sostanze che sono altamente nocive. Occorre tener presente che in alcune situazioni, come quella della Montedison a Priolo, bisogna intervenire con urgenza ed immediatezza al fine di sanarle; esse infatti sono abnormi sia in termini di applicazione di questa legge sia in termini di quantità delle sostanze nocive che vengono scaricate. Tutto ciò significa concedere alle regioni una proroga che può trasformarsi in una licenza di genocidio. Come si dà la possibilità di una gradualità di applicazione in alcune situazioni, si deve altrettanto dare la possibilità di prevedere tempi brevi e strettissimi là dove la situazione ha un livello di sicurezza tale che pone in pericolo la vita di intere popolazioni, come avviene ad Augusta.

Ritengo sia abbastanza sconsiderato il fatto di non prevedere questo elemento normativo all'interno di una legge importante come quella che stiamo discutendo. Vi è quindi la necessità — ed ecco il senso del nostro emendamento — che le regioni, là dove individuano elementi di alta pericolosità e ripeto il caso della Montedison di Priolo, richiedano tempi più stretti per l'abbattimento delle sostanze più nocive; se non si facesse ciò, vi sarebbe solo la facoltà di allungare la proroga e non quella di intervenire dove la situazione altamente drammatica lo richiede.

Ecco perché noi, che siamo favorevoli ai fini di un realistico tempo di attuazione, da parte degli enti preposti, alla applicazione della legge Merli, dobbiamo indicare che dove vi sono limiti pericolosi di guardia occorre intervenire immediatamente con misure anche restrittive. Non valgono solo le misure di dilazione, vi è bisogno anche di un momento di restrizione; in alcuni casi la situazione è talmente drammatica che l'intervento diventa urgente.

Da questo punto di vista il nostro gruppo non solo sottolinea la necessità di questo intervento ma denuncia questa situazione. Non vorrei che un domani si dicesse, considerate le situazioni di rischio in cui si trovano le popolazioni di Priolo e di Augusta che la legge concedeva la proroga. In questo caso il Parlamento deve obbligare a tempi più stretti là dove appunto la situazione lo richieda.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sostituire la parola: triplicata con la seguente: sestuplicata.

3. 4.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO
EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO,
FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA,
MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA,
MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

Al quinto comma, sostituire le parole: a partire dalla data di presentazione della istanza con le seguenti: a partire dal 13 giugno 1979 fino alla data di entrata in funzione dell'impianto di risanamento delle acque.

3. 5.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO
EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO,
FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA,
MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA,
MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerli.

CICCIOMESSERE. Signor Presidente, nel primo emendamento chiediamo di se-

stuplicare la tariffa prevista dall'articolo 18 della legge Merli per coloro che non hanno ottemperato alle disposizioni della legge medesima.

Con questo emendamento chiediamo che si superi una logica che sembrerebbe accettata dalla maggioranza della Commissione: quella del « chi inquina, paga ». Non è possibile monetizzare il danno dell'inquinamento. Dobbiamo utilizzare la tariffa prevista dall'articolo 18 della legge n. 319 per creare un deterrente per le industrie inquinatrici rendendo più oneroso e costoso l'inquinare del disinquinare.

Il calcolo fatto per cui si prevede di sestuplicare la tariffa di cui al succitato articolo 18, determina che l'industriale verrà a pagare più dei normali costi di esercizio di un depuratore. Evidentemente, l'industriale verrebbe indotto a provvedersi di impianto depuratore, onde evitare il versamento di ingenti somme. È un metodo in parte accolto dalla Commissione con l'emendamento della medesima, non in maniera sufficiente a determinare questo deterrente economico a favore della depurazione.

Circa il successivo nostro emendamento 3. 5, devo dire che riteniamo giusto che si effettui il pagamento di cui al succitato articolo 18 dal 13 giugno 1979, data di scadenza triennale prevista dalla legge. Sinceramente, non comprendiamo perché si debba fissare una data più favorevole, dal momento che gli imprenditori a quella data avrebbero dovuto adeguarsi alla tabella C.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: a partire dalla data di presentazione della istanza con le seguenti: a partire dal 13 giugno 1979.

3. 7.

CATALANO.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerlo.

CATALANO. È lapalissiano: se una legge ha un minimo di dignità, essa deve prevedere anche la retroattività! Tanto più che questo provvedimento integra una precedente legge già scaduta e fa pagare le multe dal momento della presentazione dell'istanza, mentre non fa pagare le multe a chi non si è adeguato al dettato legislativo dal momento della scadenza dei termini normali, e ciò equivale alla concessione di una di quelle sanatorie che potrebbero provocare un lassismo generale!

Ho già esposto una seconda considerazione: questo significherebbe dire, a chi si è adeguato nei tempi opportuni: avete sbagliato. A chi non si è adeguato, si dice: bene, siete veramente quelli che hanno vinto! Tutto ciò è assurdo e per questo motivo insisteremo sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Le regioni concedono, con provvedimento motivato, ai titolari degli scarichi che ne facciano domanda, una proroga non superiore a diciotto mesi dal termine fissato dal secondo comma dell'articolo 1, tenendo conto, tra l'altro, della natura dello scarico, delle difficoltà tecnico-economiche per l'attuazione del programma prodotto a corredo dell'istanza, nonché delle previsioni del piano regionale di risanamento delle acque.

La domanda di proroga, corredata di un dettagliato programma per l'adeguamento ai limiti di accettabilità previsti dalla legge, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite l'autorità competente per il controllo, che svolge l'istruttoria ed esprime il proprio parere alla regione entro i successivi due mesi. Il programma posto a corredo della domanda di proroga deve indicare altresì i tempi di adeguamento dello scarico ai limiti di accettabilità previsti dalla legge e l'importo dei costi relativi.

La regione adotta, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, fissando i tempi di adeguamento dello scarico ai previsti limiti di accettabilità.

Per i titolari delle domande prodotte in conformità a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 è prorogato fino alla data della adozione del provvedimento di cui ai commi precedenti, che non può comunque concedere proroghe eccedenti il 30 dicembre 1981.

In caso di mancato rispetto dei tempi di adeguamento dello scarico indicati nella domanda di proroga o nella delibera regionale, se più restrittivi, l'autorità competente al controllo deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

Per gli scarichi oggetto di proroga ai sensi del primo e del quarto comma del presente articolo, la somma da corrispondere a norma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, a partire dalla data di presentazione della domanda, è triplicata qualora la proroga sia inferiore a nove mesi. Qualora la proroga concessa sia superiore a nove mesi, la somma da corrispondere è pari al 5 per cento del costo indicato nel programma di adeguamento.

3. 3.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici intende svolgerlo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo ritiro, signor Presidente, ritenendolo assorbito dall'emendamento 3. 13 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare l'emendamento della Commissione 3. 13, con i relativi subemendamenti, ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione stessa sugli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

PORCELLANA, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 3. 13 della Commissione con i relativi subemendamenti 0. 3. 13. 1 e 0. 3. 13. 2, mentre sono contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

CATALANO. Perché la Commissione dice questo, con quali motivazioni? Vi sono intere popolazioni che attendono la soluzione del problema!

PORCELLANA, *Relatore*. Faccio altresì notare che all'emendamento 3. 13 della Commissione deve essere apportata una correzione, dovuta ad un errore di stampa. Con questo emendamento vengono chiariti i termini di proroga finalizzata, mentre con il subemendamento 0. 3. 13. 1 la Commissione propone di inserire, tra i titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti al 13 giugno 1976, anche quelli previsti dalla legge speciale per Venezia. I titolari di questi scarichi — come è stato detto non solo nella relazione ma anche nella replica del ministro — devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, una domanda di proroga corredata da un programma dettagliato, con l'indicazione delle varie fasi di attuazione nonché dei costi da affrontare. La regione, entro tre mesi, autorizza l'attuazione del programma, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni. Il termine entro il quale il privato deve comunque adeguare gli scarichi alle norme di legge — ed ecco il senso del subemendamento 0. 3. 13. 2 della Commissione — non può essere superiore ai 18 mesi non dalla data di entrata in vigore della legge, ma dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, e ciò per uniformità con tutti i termini finora previsti.

È evidente che, qualora il privato non rispetti i termini previsti dal programma e regolarizzati dall'autorizzazione regionale, la proroga decade e si applicano le relative sanzioni.

Al quinto comma dell'emendamento 3. 13 della Commissione vi è l'errore di stampa di cui ho parlato poc'anzi. La di-

zione esatta è la seguente: « Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico resta responsabile dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge », anziché: « alla citata tabella C, a partire dalla data di attuazione dell'impianto di depurazione ».

Questa è l'esatta dizione dell'emendamento che, come ho detto prima, regolarizza la proroga non più in termini di proroga secca, ma in termini di proroga finalizzata.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, mentre accetta l'emendamento 3. 13 della Commissione, con i subemendamenti 0. 3. 13. 1 e 0. 3. 13. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Cicciomessere 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 3. 13 della Commissione.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo subemendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Non se se si sia trattato di un *lapsus* del relatore, tuttavia credo debba essere chiaro a tutti, anche a coloro che leggeranno i resoconti di questa seduta, che qui non si parla di proroghe di termini; qui si parla di autorizzazioni per programmi di adeguamento alla legge Merli. In altre parole, la Commissione con il suo emendamento 3. 13 ha recepito totalmente un punto di vista espresso non solo dal nostro, ma anche da altri gruppi qui presenti: non consentire cioè alle regioni di fruire di proroghe,

che avrebbero avuto conseguenze di ordine penale. Con l'emendamento 3. 13 della Commissione, strettamente collegato con il successivo articolo aggiuntivo 3. 04 della Commissione stessa, la regione autorizza alcune opere di adeguamento ai livelli tabellari. Contestualmente, il magistrato può — evidentemente, ove lo ritenga opportuno — intervenire. Si prevede, dunque, la possibilità che venga sospeso il procedimento.

Tutto questo per chiarire il significato dell'articolo 3 e l'astensione dei deputati del gruppo radicale dal voto sull'emendamento 3. 13 della Commissione, mentre voteremo contro i subemendamenti della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 3. 13. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0. 3. 13. 2 della Commissione.

CASTOLDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo subemendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTOLDI. Il gruppo comunista si asterrà, signor Presidente, dalla votazione sul subemendamento 0. 3. 13. 2 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 3. 13. 2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3. 13, interamente sostitutivo dell'articolo 3, accettato dal Governo, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi i restanti emendamenti presentati all'articolo 3.

CATALANO. Signor Presidente, ritengo che il mio emendamento 3. 6 non debba esser dichiarato precluso, potendo riferirsi come emendamento aggiuntivo al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, ho dichiarato precluso il suo emendamento 3. 6 in quanto esso si riferisce ad un testo che è stato interamente sostituito dall'emendamento 3. 13 della Commissione testé approvato. Lei avrebbe forse potuto proporlo come emendamento aggiuntivo all'emendamento 3. 13 della Commissione.

CATALANO. Faccio notare che non sono contrario all'emendamento 3. 13 della Commissione, che è stato approvato, ma ritengo che per fronteggiare situazioni di particolare gravità vi sia bisogno di una indicazione aggiuntiva.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Catalano. Ritengo quindi che l'emendamento Catalano 3. 6 possa essere posto in votazione. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

PORCELLANA, *Relatore*. Confermo il parere negativo già espresso, signor Presidente, in quanto questo emendamento ora risulterebbe pleonastico.

CATALANO. Il parere negativo del relatore sul mio emendamento 3. 6 è una cosa, mentre dichiararlo pleonastico, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3. 13 della Commissione, è cosa diversa.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, lei intende trasformare questo emendamento in emendamento aggiuntivo all'emendamento 3. 13 della Commissione, testé approvato?

CATALANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Catalano. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Catalano 3. 6?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*.

Parere contrario, signor Presidente. Se riesco a capire bene, onorevole Catalano, il fatto stesso che si dia alla regione la possibilità di prorogare per diciotto mesi, al massimo, il termine relativo allo scarico delle sostanze nocive, dimostra che alla regione stessa non è preclusa la possibilità di prevedere anche termini più ristretti di proroga. Per queste ragioni, ritengo pleonastico l'emendamento Catalano 3. 6 (*Commenti del deputato Catalano*).

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, insiste per la votazione del suo emendamento 3.6?

CATALANO. Sì, signor Presidente.

PORCELLANA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCELLANA, *Relatore*. Ho chiesto di parlare per un chiarimento che mi sembra necessario, in relazione alle varie dichiarazioni che si sono susseguite a questo proposito. Avevo prima espresso un parere negativo, che confermo, ma che riguardava specificamente l'emendamento Catalano 3. 7. Per quanto invece si riferisce, in particolare, all'emendamento Catalano 3. 6, voglio sottolineare che esso attiene ad una competenza che appartiene alle regioni, nel quadro dell'elaborazione dei programmi regionali di risanamento. Riteniamo pertanto superflua la disposizione contenuta in tale emendamento, che conseguentemente respingiamo.

CIUFFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Ciuffini?

CIUFFINI. Mi consenta, signor Presidente, di insistere affinché l'onorevole Catalano ritiri il suo emendamento 3.6. Non vorrei, infatti, che la reiezione di tale emendamento desse luogo ad una possibile interpretazione restrittiva dell'articolo 3, nel nuovo testo ora approvato.

CATALANO. Bella scoperta!

CIUFFINI. La regione, in presenza della domanda di proroga presentata dall'impresa, corredata dal prescritto programma per l'adeguamento ai limiti di legge, può fissare tempi e modalità più restrittive, rispetto ai limiti massimi di proroga, può imporre l'abbattimento di sostanze particolari, e così via. È chiaro che la regione, nel concedere questa autorizzazione, può intervenire su tali criteri. Respingendo questo emendamento noi diremmo invece, in sostanza, che la regione non è competente a fissare termini più ristretti per l'abbattimento delle sostanze nocive.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, mi sembra che i termini del problema siano chiari: se il suo emendamento risultasse respinto, si limiterebbero di fatto i poteri della regione; d'altra parte, la Commissione e il Governo sono contrari a tale emendamento, in quanto ritenuto pleonastico: di qui l'invito, nei suoi confronti, a ritirare tale emendamento.

CATALANO. Signor Presidente, insisto invece sul mio emendamento, per due ordini di motivi...

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, posso darle facoltà di parlare soltanto se lei intende motivare il ritiro del suo emendamento; in caso contrario, dobbiamo passare senz'altro alla votazione.

CATALANO. Insisto per la votazione, signor Presidente.

CIUFFINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFINI. I deputati del gruppo comunista si asterranno dalla votazione sull'emendamento Catalano 3. 6.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. I deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voteranno a favore dell'emendamento Catalano 3.6. Riteniamo però che, se la Camera dovesse respingere tale emendamento, non si darebbe comunque luogo ad una interpretazione restrittiva dei poteri della regione perché vi è stata, da parte del relatore e da parte del Governo, una precisa dichiarazione da cui si evince in modo chiaro che la delega attribuita alla regione stessa è una delega ampia, che consente anche la fissazione dei termini di proroga, entro un limite massimo predeterminato. Ribadisco quindi che il fatto che la Camera eventualmente respinga, ritenendolo pleonastico, l'emendamento dell'onorevole Catalano non comporterebbe quindi interpretazioni restrittive della normativa in esame.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento Catalano 3. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:

I procedimenti penali per violazione dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nei confronti dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 3 della presente legge, sono sospesi sino alla scadenza del termine previsto da quest'ultimo articolo se l'imputato ha osservato le procedure e i tempi ivi previsti.

La sospensione impedisce ogni atto, tranne quelli urgenti di istruzione.

Scaduto il termine il giudice interpella l'autorità competente per il controllo. Se questa accerta che il contravventore ha realizzato il programma nel termine prescritto e che lo scarico è conforme alla tabella C, allegata alla citata legge 10 maggio 1976, n. 319, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per essere

il reato estinto per sopravvenuto adempimento.

3. 01.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI
PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Ciuffini 3. 01 di cui ho testè dato lettura:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

I procedimenti penali per la violazione dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sospesi nei confronti dei titolari degli scarichi che abbiano presentato il programma nel rispetto del termine di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge.

La sospensione cessa in tutti i casi in cui è revocata l'autorizzazione.

0. 3. 01. 1.

SUSI, CIUFFINI.

L'onorevole Susi intende illustrarli?

SUSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo e il relativo subemendamento prevedendo un meccanismo giudiziario, secondo noi, molto importante ai fini del rispetto degli obblighi sanciti dalla legge; poiché per altro essi risultano assorbiti dall'articolo aggiuntivo della Commissione 3. 04, ritiriamo sia l'articolo aggiuntivo sia il subemendamento Ciuffini.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Susi. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:

Quando il giudice accerti che la violazione dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sia stata commessa a causa di circostanze particolari che abbiano reso difficoltosa l'attuazione degli impianti di depurazione ed accerti altresì

che la violazione sia cessata non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e prima della pronunzia della sentenza irrevocabile, secondo i piani e le autorizzazioni concesse dalla regione con le modalità di cui all'articolo precedente, può dichiarare non punibile lo autore della violazione.

3. 02.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Signor Presidente, con questo articolo aggiuntivo riproponiamo una questione che abbiamo già sollevato in occasione della discussione del precedente disegno di legge di proroga; noi riteniamo inizialmente che non debbano essere concesse proroghe e in via subordinata pensiamo che sia possibile intervenire mediante la non punibilità, cioè attraverso l'intervento del magistrato, in ordine al controllo dell'effettiva volontà dell'imprenditore di attivare strutture di depurazione.

Non siamo particolarmente affezionati al testo di questo articolo aggiuntivo e quindi potremo accogliere anche quello presentato dalla Commissione; pertanto ritiriamo l'articolo aggiuntivo 3. 02 ritenendolo assorbito dall'articolo aggiuntivo 3. 04 della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:

I procedimenti penali per violazione dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sospesi sino alla scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione rila-

sciata dalla regione, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, per l'attuazione del programma.

La sospensione cessa in tutti i casi in cui è revocata l'autorizzazione.

La sospensione impedisce ogni atto, tranne quelli urgenti di istruzione.

Scaduto il termine di cui al primo comma, il giudice interpella l'autorità competente per il controllo. Se questa accerta che il contravventore ha realizzato il programma nel termine prescritto e che lo scarico è conforme alle prescrizioni di legge, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per essere il reato estinto per sopravvenuto adempimento.

3. 04.

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, mi riservo di illustrarlo al momento di dare il parere su questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:

Le somme riscosse dai consorzi intercomunali a norma degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, possono essere delegate, nella misura dei tre quinti del gettito realizzato nell'anno precedente a quello in cui il mutuo viene perfezionato, a garanzia di mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

3. 03.

BOTTA.

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgerlo.

BOTTA. Credo che questo emendamento si illustri da sé ed è stato presentato per favorire i consorzi nella realizzazione di quanto di loro competenza attraverso mutui da accendere con la Cassa depositi e prestiti, dando quindi la garanzia per i tre quinti degli incassi dell'anno precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare l'articolo aggiuntivo della Commissione 3. 04 ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione stessa sugli altri articoli aggiuntivi presentati all'articolo 3.

PORCELLANA, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3. 04 della Commissione.

Vorrei pregare l'onorevole Botta di riesaminare la sua posizione sul suo emendamento 3. 03, in quanto la materia dei finanziamenti viene regolata dal successivo articolo 4; articolo 4, per il quale signor Presidente, preannuncio una richiesta di rinvio, in quanto attendiamo ancora dal ministro un parere — ne avevo accennato nel corso della mia replica — per quanto concerne la possibilità di integrare il finanziamento previsto in conto interessi con altro finanziamento previsto in conto capitale.

I finanziamenti, nella dizione dell'articolo, possono essere erogati non solo ai comuni ma anche ai consorzi intercomunali; considerando che i mutui sono a totale carico dello Stato, a me pare che, qualora il testo dell'articolo 4 venisse approvato, l'emendamento Botta 3. 03 risulterebbe ultroneo.

L'articolo aggiuntivo 3. 04 della Commissione, in particolare, prevede che i provvedimenti penali previsti dall'articolo 13 della legge n. 319, che imponeva agli insediamenti produttivi l'obbligo di adeguarsi entro determinati termini ai livelli tabellari, vengano sospesi per tutti coloro che hanno presentato domanda alla regione per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo precedente. È evidente che la sospensione cessa qualora l'autorizzazione venga revocata a causa dell'inefficienza del titolare dello scarico. La sospensione deve impedire ogni atto, tranne quelli urgenti di istruzione. Non appena sia scaduto il termine, il giudice deve interpellare l'autorità competente per tale controllo; e, sulla base delle indicazioni da parte dell'autorità, che il titolare dello scarico ha realizzato il programma nei ter-

mini previsti, il giudice deve dichiarare con sentenza che non si deve procedere, essendo il reato estinto per sopravvenuto adempimento.

LABRIOLA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, desidero fare una precisazione per la chiarezza del voto che dobbiamo esprimere sull'articolo aggiuntivo 3. 04 della Commissione. Noi ne condividiamo il contenuto e voteremo a favore, ma vorremmo sapere come esso possa assorbire l'articolo aggiuntivo Cicciomessere 3. 02, perché questo ha importanza per la definizione del contenuto dell'articolo aggiuntivo della Commissione 3. 04. L'articolo aggiuntivo Cicciomessere 3. 02, del quale è stato annunciato dallo stesso proponente il ritiro, è cosa completamente diversa dall'articolo aggiuntivo della Commissione 3. 04, perché attribuisce al giudice poteri discrezionali che noi in nessun caso potremmo condividere, in quanto dal nostro punto di vista il giudice si deve porre in una situazione di applicazione, non già di interpretazione, della legge.

Ecco la ragione per la quale, per quello che possono valere sul piano interpretativo i lavori preparatori, ho ritenuto necessario e doveroso precisare il nostro punto di vista.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 3. 04 della Commissione, mentre è contrario all'articolo aggiuntivo Botta 3. 03. Prego l'onorevole Botta di ritirare questo articolo aggiuntivo, perché tutto il sistema del finanziamento della legge è regolato dal successivo articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Botta, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 3. 03 ?

BOTTA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 04 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora all'articolo 4.

PORCELLANA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCELLANA, *Relatore*. Come ho testé preannunziato, chiedo che l'articolo 4 sia accantonato e che si prosegua intanto nell'esame dei successivi articoli.

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, la proposta del relatore possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo pertanto all'articolo 5, del quale do lettura:

« La lettera *b*), del primo comma, dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

“ *b*) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde; ” ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

La lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

« *b*) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché, sino alla approvazione del piano di risanamento regionale, il coordinamen-

to dei laboratori provinciali di igiene e profilassi in relazione all'inquinamento delle acque ».

5. 1. SUSI, QUERCI, SANTI, REINA.

L'onorevole Susi ha facoltà di svolgerlo.

SUSI. Si tratta di un emendamento, di particolare importanza secondo il nostro avviso. La approvazione della riforma sanitaria avrà tempi molto lunghi, e perciò si rende necessaria, anzi indispensabile, la omogeneizzazione degli atti e dei comportamenti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi in relazione all'inquinamento delle acque.

Affidando questo compito alla regione, che secondo noi è la protagonista della attuazione della legge Merli, con tale emendamento proponiamo il coordinamento dell'attività in attesa dell'attuazione della riforma sanitaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per consentire al Comitato dei nove di approfondire l'esame di questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Suspendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,20 è ripresa alle 19,25.

PORCELLANA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, nel corso di questa breve sospensione è emersa l'opportunità, anzi la necessità di un'ulteriore riunione del Comitato dei nove per un esame più dettagliato di questo articolo, degli articoli successivi e dei relativi emendamenti. La

pregherei pertanto di rinviare a domani mattina, il seguito del dibattito, per consentire al Comitato dei nove — ripeto — di riunirsi domani mattina alle 9,30 per riesaminare l'articolo e gli emendamenti ed operare il necessario coordinamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questa proposta?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole su questa proposta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, prendo atto della sua richiesta. Raccomando che il Comitato dei nove possa procedere rapidamente alle valutazioni che lei ci ha indicato.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Vorrei chiederle, sempre ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, che, nel caso l'Assemblea tenga seduta domani mattina, siano revocate le convocazioni delle Commissioni che eventualmente dovessero riunirsi contemporaneamente ai lavori dell'Assemblea.

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Noi siamo favorevoli al rinvio per le motivazioni testè addotte dal relatore. Poniamo però due problemi all'Assemblea e all'attenzione del Presidente, cioè che, tenuto conto di alcuni eventi particolari che sono ancora incombenti, la Camera sia posta in condizione di concludere l'esame di questo provvedimento entro domani sera perché temiamo che la seduta di giovedì non potrà aver luogo se gli scioperi che sono preannunziati saranno attuati. Quindi noi chiediamo alla Presidenza un comune impegno, nell'ambito delle responsabilità di ciascuno, perché domani sera si giunga alla votazione finale.

Siamo preoccupati per l'idea della convocazione delle Commissioni, perché le Commissioni, o meglio, alcune di esse, hanno problemi molto urgenti da esaminare. Oggi già sono state sconvocate e le sedute sono state rinviate a domani (mi riferisco in particolare alla Commissione bilancio); anche da questo punto di vista, quello di domani resta l'ultimo giorno utile della settimana per chiudere questioni altrettanto rilevanti come quella che abbiamo finora discusso.

SULLO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, in sede di Commissione tutti i gruppi hanno assunto la determinazione, in linea di massima naturalmente, e con tutte le possibilità incidentali che si possono prospettare, di concludere domani sera l'esame del testo unificato. Credo, quindi, che il collega Labriola possa essere abbastanza tranquillo. Ovviamente ciascun gruppo deve rimaner fermo alle determinazioni che ha manifestato in Commissione. Si è detto tuttavia, che siccome i gruppi hanno esigenze di manifestare pubblicamente le proprie posizioni, la seduta sarebbe iniziata — e la Presidenza della Camera da me interpellata è stata d'accordo — domani alle ore 11,30 e poi sarebbe continuata ad esaurimento, fino a tutta la serata. Spero che questi intendimenti dei gruppi e questi propositi della Presidenza della Camera siano mantenuti; nel qual caso le speranze del collega Labriola avranno esaudimento.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccio Messere, le assicuro che le Commissioni, le cui riunioni sono già previste per domani, saranno sconvocate nel momento in cui inizierà la seduta, ma potranno quindi parzialmente lavorare.

All'onorevole Labriola assicuro l'impegno della Presidenza perché l'esame di questo provvedimento si svolga tempestivamente. Evidentemente, la Presidenza con-

ta sulla collaborazione della Camera, nello spirito che ci ha testè ricordato l'onorevole Sullo. Oggi abbiamo proceduto con soddisfacente rapidità e, se lo stesso impegno sarà dimostrato domani, credo che potremo arrivare a soddisfare tutte le esigenze.

Rinvio pertanto alla seduta di domani il seguito del dibattito, invitando il Comitato dei nove a riunirsi con un congruo anticipo rispetto all'ora d'inizio della seduta dell'Assemblea, per esaminare gli articoli del progetto di legge e i relativi emendamenti.

**Per lo svolgimento
di una interpellanza.**

AJELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AJELLO. Signor Presidente, il collega Pinto ha ieri sera sollecitato la nostra interpellanza n. 2-00191, concernente l'occupazione dell'ambasciata statunitense in Iran. Le notizie di oggi, relative agli ultimi avvenimenti sulla situazione in Iran, ci inducono a ritenere che i tempi vadano abbreviati ulteriormente; per cui preannunciamo che domani chiederemo che l'Assemblea fissi la data per lo svolgimento di questa interpellanza.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione, onorevole Ajello.

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 28 novembre 1979, alle 11,30.

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articoli 69 e 107 del regolamento).

2. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

3. — Interrogazioni.

4. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (597);

GARGANI: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325);

— *Relatore:* Porcellana;
(*Relazione orale*).

5. — *Discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore:* Aniasi.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per conoscere — atteso che a molti enti ospedalieri italiani, ed in specifico a quello Sant'Anna di Como, è stato richiesto il pagamento di un importo pari a lire 660 milioni entro il periodo di trenta giorni e che, se non corrisposto, tale importo potrebbe aumentare fino a lire 3.964 milioni; detto importo è stato imposto dagli ispettori dell'ufficio IVA per prestazioni ospedaliere ambulatoriali che sono, secondo le attuali normative, esenti da tale gravame fiscale — quali interventi sono stati adottati o sono allo studio per dare concrete direttive agli uffici IVA e alla Guardia di finanza ai fini di considerare tali prestazioni esenti da IVA. (5-00493)

PARLATO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se sia informato della esistenza dell'obbrobrioso progetto relativo alla realizzazione a Mergellina (Napoli) della stazione degli aliscafi ed in particolare delle seguenti circostanze:

a) la ipotesi di tutt'altra localizzazione futura del terminale del traffico marittimo da e per le isole del golfo;

b) la prospettata elevazione del manufatto al di sopra del muretto e della ringhiera di separazione del marciapiede di via Caracciolo, sicché, ove fosse realizzato, verrebbe chiusa parzialmente la eccezionale panoramica del golfo.

Per sapere:

se intenda fornire adeguate assicurazioni in ordine alla realizzazione della stazione degli aliscafi solo allorquando verrà definitivamente decisa la sua localizzazio-

ne, tuttora in discussione e garantendosi che la stessa, pur nella sua necessaria funzionalità, non costituisca un ulteriore episodio di saccheggio ambientale;

se intenda sollecitare la decisione sulla localizzazione, ed assicurare, ove occorra, soluzioni transitorie efficienti, ma rispettose dei valori ambientali e comunque non costituenti incredibili sprechi;

se infine voglia rendere noto chi abbia deciso, con quale ottica e con quali fondi di affidare, a quali professionisti e tramite quali bandi di concorso, la redazione del discutibile progetto in parola e chi e con quali fondi dovrebbe, in assurda ipotesi, realizzarlo. (5-00494)

FACCHINI, DA PRATO E VAGLI MAURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio e di preoccupazione, accompagnati dallo stato di agitazione sindacale, che si sono creati fra i dipendenti della SALT a seguito della decisione del pretore, su istanza del CREDITOP (credito delle opere pubbliche), di pignorare presso le banche tutte le liquidità della società sopracitata; e per conoscere quali iniziative il Governo intende prendere allo scopo di garantire il pagamento degli stipendi ai 450 dipendenti.

Gli interroganti fanno notare che il provvedimento del pretore avviene dopo appena 15 giorni da quando la sezione fallimentare del tribunale di Lucca aveva deciso di chiudere l'amministrazione controllata e di ridare pieno controllo alla SALT ed ai suoi organi societari; e che in quel momento il CREDITOP non avanzò nessuna opposizione pur essendo tra i creditori. (5-00495)

PARLATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se sia informato dell'estremo disagio cui sono sottoposti particolarmente i vecchi pensionati, ed in genere l'utenza dell'ufficio postale di Capodimonte, in Na-

poli, oggetto da mesi e mesi di interventi di trasformazione anche dopo le numerose rapine che vi si sono verificate, lavori che procedono molto a rilento con non più di un paio di operai presenti al lavoro e nemmeno tutti i giorni;

se sia informato che, in ragione di tale temporanea ma prolungata chiusura, il disagio dei pensionati è aggravato dal-

la distanza che devono percorrere per recarsi all'ufficio postale dei Colli Aminei, in una zona servita anche molto male dai mezzi pubblici;

se non sia il caso di accelerare al massimo il completamento dei lavori nell'ufficio postale di Capodimonte e quando, in conseguenza, ne sia prevedibile la attesa riapertura. (5-00496)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

AMARANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare, ed in quali tempi, per un adeguato ammodernamento: 1) delle attrezzature tecniche delle stazioni ferroviarie esistenti sulla linea Salerno-Lagonegro la cui arretratezza concorre a rendere oltremodo difficoltoso il trasporto su tale linea con gravi disagi specialmente per migliaia e migliaia di lavoratori pendolari; 2) delle sale di attesa per i viaggiatori, e degli annessi servizi. (4-01754)

AMARANTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — premesso:

a) che nella frazione S. Nicola del comune di Centola, nel 1962, in conseguenza di una frana verificatasi nell'anno precedente furono costruite, a cura dello Stato e su suolo demaniale, circa cento baracche per alloggiarvi i sinistrati;

b) che molte baracche, pur collaudate, sembra, per la durata di dieci anni, risultano tuttora abitate, con i pericoli derivanti dalla fatiscenza delle baracche stesse, in alcune delle quali si sarebbero anche verificati incendi causati da fulmini, da fili scoperti dell'energia elettrica, o da altro —

1) quali interventi sono stati attuati dopo il 1962 e per quale motivo, a distanza di diciotto anni dall'evento franoso e di sette anni dallo scadere della validità delle baracche, ancora non si è provveduto a dare un alloggio ai sinistrati di S. Nicola di Centola;

2) se, dopo il trasferimento alle regioni dei poteri in materia di edilizia abitativa, è stata segnalata alla regione Campania la grave situazione dei baraccati di S. Nicola di Centola e se sono stati assegnati ad essa i fondi per dare una casa ai baraccati.

Per sapere, inoltre, se il suolo sul quale furono costruite le baracche risulta ancora

demaniale ovvero sia stato trasferito o si intende trasferire alla regione Campania o al comune di Centola, con precisa destinazione; per sapere, infine, quali iniziative si intendono assumere, in concorso con la regione Campania, per l'eliminazione delle baracche e per dare una casa civile ed a basso costo ai baraccati di S. Nicola di Centola. (4-01755)

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — in riferimento alla notizia del finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno di un progetto-pilota per l'allevamento ittico da attuarsi nel golfo di Policastro in provincia di Salerno —

1) la data della deliberazione adottata, l'entità complessiva del finanziamento e le scadenze previste per la sua erogazione;

2) l'ente preposto alla realizzazione del progetto ed alla gestione degli impianti;

3) la data di appalto delle opere e i tempi previsti per il loro completamento, nonché la data prevista per l'entrata in funzione degli impianti;

4) la quantità ed il valore della produzione prevista nella fase iniziale ed in quella del funzionamento degli impianti a pieno regime;

5) l'occupazione di operai e di tecnici prevista rispettivamente nella fase di costruzione ed in quella di esercizio degli impianti.

Per sapere, infine, quali altri progetti per impianti di allevamento ittico sono stati approvati, e quali sono in corso di approvazione, nell'ambito delle regioni meridionali. (4-01756)

CASALINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'entità della somma stanziata per l'esecuzione del piano di difesa dalla erosione marina della costa nord del porto di Otranto e per sapere se siano state

valutate, con studi sulle correnti marine e sui venti locali, le conseguenze della realizzazione di barriere artificiali con materiale di scavo e di risulta da demolizione che non solo alterano il moto ondoso naturale, ma deturpano in modo irreversibile il paesaggio della baia.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se siano state tenute in conto le perplessità espresse dall'amministrazione comunale agli organi regionali dei ministeri competenti e se non ritengono che il porto di Otranto abbia necessità di interventi più organici, come il prolungamento della diga foranea esistente e la creazione di un altro braccio alla punta nord a difesa della costa e del litorale interno all'inse-natura dalle mareggiate di tramontana e di greco-levante, affinché il porto stesso sia attrezzato per il traffico turistico delle imbarcazioni da diporto e per quello commerciale con il vicino Medio Oriente e con la vicina nazione albanese, per le intese in via di programmazione. (4-01757)

MANCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in merito alla vicenda che investe la Società Mediterranea Umbro-Aretina, concessionaria della gestione della Ferrovia centrale Umbra (linea Sansepolcro-Perugia-Todi-Terni) e delle linee di *autopullman* ad essa complementari, che da tempo ha dimostrato inefficienze di gestione concretatesi in reiterati passivi di esercizio e nella progressiva obsolescenza delle strutture fisse e del materiale rotabile, e che, avendo ricevuto dallo Stato una quota di finanziamenti inferiore di oltre 300 milioni all'atteso, minaccia di procedere alla cessazione della gestione dei servizi su gomma, essenziali al corretto ed efficace funzionamento dell'intero blocco dei servizi, così prospettando la possibilità di lasciare oltre cento persone senza lavoro.

Visto che, a seguito della legge n. 297 le competenze in materia sono passate dallo Stato alle regioni, e che quindi appare realizzabile l'obiettivo da tempo con-

clamato dalle forze sindacali e politiche dell'Umbria di giungere alla pubblicizzazione di detti servizi; considerato che è necessario, preventivamente alla pubblicizzazione di detti servizi, procedere all'attuazione di un piano di risanamento tecnico e di riconversione che investa la modernizzazione degli impianti e dei mezzi oltre al miglioramento della sicurezza del servizio (si ricordino a tale proposito i frequenti e tristi lutti a seguito di incidenti causati dalla ferrovia), e verificato che nella regione Umbria sono ormai mature le condizioni per realizzare tali obiettivi e per superare una gestione inefficiente e deficitaria, l'interrogante fa presente l'esigenza immediata di giungere tempestivamente alla nomina di un commissario governativo che eviti la cessazione delle erogazioni di servizi di *autopullman* e prepari la transizione al regime di pubblicizzazione dell'azienda stessa. (4-01758)

AMARANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che più volte i sindacati locali e provinciali hanno denunciato violazioni di diritti sindacali nel cantiere edile Maniglia che esegue i lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Nocera Inferiore; premesso, inoltre, che i dipendenti del suddetto cantiere hanno dovuto scioperare sia per le libertà sindacali, sia per ottenere la puntuale corresponsione delle retribuzioni —:

1) se l'Ispettorato provinciale del lavoro di Salerno ha effettuato una approfondita indagine nel suddetto cantiere per accertare le segnalate violazioni di diritti sindacali tutelati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ed, in particolare, il diritto di assemblea;

2) nel caso dette violazioni siano state riscontrate, se sia stata fatta la dovuta segnalazione all'ente appaltante, ed agli altri enti interessati, per l'adozione dei provvedimenti previsti nella citata legge n. 300 del 1970;

3) quali provvedimenti abbiano finora adottato gli enti interessati. (4-01759)

RUBINACCI, FRANCHI, BAGHINO E PARLATO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale « fine » abbia fatto l'iniziativa dell'Istituto del Commercio con l'Estero (ICE) di organizzare una mostra galleggiante dell'industria italiana, mostra da ospitare sulla nave « l'Espresso Corinto » da inviare in Medio Oriente;

se è esatto che le industrie partecipanti hanno anticipato il 30 per cento dell'importo totale previsto e attualmente non riescono più a mettersi in contatto con la segreteria della manifestazione;

per conoscere, infine, se i fatti su riportati rispondono al vero, quali provvedimenti il Ministro intenda prendere al riguardo. (4-01760)

FRANCHI, RUBINACCI, MARTINAT E PARLATO. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che il Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento ha rilasciato alla Montedison di Scarlino (Grosseto) l'autorizzazione a scaricare nel mar Tirreno i residui di biossido di titanio in ragione di 4800 tonnellate al giorno;

che tale scarico avrebbe dovuto essere sottoposto a controlli periodici sulla composizione qualitativa e quantitativa dei residui nell'area di mare interessata allo scarico —

se tali controlli sono stati eseguiti e, in caso positivo, quanti sono stati eseguiti, quali enti o istituti li abbiano compiuti, in quale periodo e quali siano stati i risultati. (4-01761)

RUSSO GIUSEPPE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi del biasimevole ritardo dimostrato dal « Consorzio Giarre-Riposto-Mascalì (Catania) per il depuratore » per non voler appaltare i lavori del primo lotto di lire 400 milioni relativo alla costruzione di un depuratore con-

sorziale finanziato nel 1975-76 dalla CASMEZ. Per sapere se non ritenga per questa grave inadempienza ed inammissibile carenza, sollecitare l'Assessorato regionale degli enti locali della Regione siciliana a volere disporre la nomina di un Commissario *ad acta*; e ciò per un doveroso adempimento reso necessario per il risanamento igienico e sanitario del vasto territorio dei 3 citati comuni e della fascia del litorale ionico interessato e per evitare la perdita delle somme a suo tempo stanziato.

(4-01762)

GRIPPO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali interventi sta adottando in merito alla legge 12 novembre 1949, n. 996, avente ad oggetto « Norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici » alla luce sia delle nuove norme in materia tributaria che prevedono la contabilità obbligatoria e anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale circa le emittenti libere che implicitamente non riconosce più come unico ente concessionario per trasmissioni radio televisive la RAI-TV.

Infatti la predetta legge è da intendersi superata sia perché le registrazioni delle generalità di acquirenti di apparecchi radiorecipienti su fogli mobili numerati progressivamente e corredati dal timbro a secco dell'UTIF possono ricavarsi specularmente dalla contabilità obbligatoria di ogni azienda, sia perché verrebbe ad essere illegittima la consegna dei suddetti fogli all'ente concessionario (RAI-TV), operando oggi anche le televisioni libere.

Pertanto si desidera conoscere se si sta procedendo ad adeguare la predetta normativa alla succennata realtà nella quale agiscono gli operatori commerciali del settore e se nelle more è stata predisposta una circolare con la quale si dispone che i fogli mobili invece di essere consegnati all'ente concessionario possono essere consegnati all'UTIF, rispondendo lo spirito della legge 12 novembre 1949, n. 996, esclusivamente ai fini del controllo dello avvenuto pagamento della tassa di fabbricazione. (4-01763)

GRIPPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali interventi sono stati adottati od intende adottare rispetto al « problema casa » emergente a Napoli in tutta la sua gravità anche alla luce dell'assegnazione da parte del Parlamento di 40 miliardi per il reperimento di nuovi alloggi.

Fra l'altro, si verifica che a seguito del decesso, del trasferimento o del collocamento a riposo di custodi comunali, l'Amministrazione comunale non può procedere alla consegna dell'alloggio di servizio al nuovo incaricato per le resistenze che vengono frapposte al rilascio, giustificandosi tale atteggiamento con la nota e drammatica carenza di abitazioni o con l'elevato costo di quelle disponibili, per cui ci si trova di fronte alla drammatica situazione di chi, avendo lavorato una vita intera, deve risolvere il problema dell'alloggio.

Perché allora non programmare nell'ambito della somma di cui sopra interventi che comincino a sbloccare fra l'altro situazioni come quelle cennate? Perché non cominciare a individuare precisi obiettivi da perseguire e chiare strategie politiche da adottare onde assicurare alle popolazioni quelle indispensabili condizioni di vita civile, cominciando a dare così una risposta concreta alla comunità amministrata? (4-01764)

RUSSO RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, in relazione a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 853, concernente la disciplina delle funzioni di messo notificatore delle imposte dirette, quali procedure intenda seguire per la definitiva sistemazione del personale assunto con l'incarico della notificazione tra il 1° dicembre 1976 ed il 18 gennaio 1979, tenuto conto che lo stesso ha ampiamente meritato la considerazione e la riconoscenza dell'amministrazione finanziaria, avendo svolto le proprie funzioni con correttezza e competenza in un periodo particolarmente delicato per l'attuazione della riforma tributaria.

Si chiede, inoltre, di sapere se il Ministro non ritenga di disporre che siano con urgenza emanate le necessarie istruzioni per il sollecito pagamento agli interessati di tutte le competenze arretrate loro spettanti. (4-01765)

AMARANTE, BELLOCCHIO, MONTELEONE, PIERINO, MARRAFFINI, SPATARO, CURCIO, MACIS, SICOLO E BOGGIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che l'articolo 7 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, attribuisce alle Regioni il potere di delimitare le zone che il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riconosce particolarmente depresse, zone per le quali l'articolo 69 del predetto testo unico prevede la concessione di contributi aggiuntivi, in conto capitale, per la costruzione, la riattivazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali —

1) l'elenco delle zone che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha finora indicato al CIPI quali aree particolarmente depresse ai fini della concessione dei contributi aggiuntivi suindicati;

2) l'elenco delle zone che il CIPI ha riconosciuto particolarmente depresse, e l'indicazione delle relative delibere;

3) le delimitazioni operate dalle Regioni per le singole zone.

Per conoscere, inoltre, l'elenco delle aziende che, nelle zone riconosciute particolarmente depresse, sono state costruite *ex novo*, di quelle riattivate e di quelle ampliate, ovvero di quelle in corso di costruzione, di riattivazione o di ampliamento; per conoscere, infine, per ciascuna delle aziende suddette, l'entità del capitale investito, dei contributi pubblici erogati, delle agevolazioni accordate, non-

ché l'entità dell'occupazione aggiuntiva prevista e di quella effettivamente realizzata finora. (4-01766)

AMARANTE E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'elenco completo dei beni demaniali in uso o in consegna all'amministrazione militare con l'indicazione, per ciascuno di essi, della località nella quale è ubicato, del tipo, dell'estensione e del valore economico, nonché della utilizzazione attuale;

per conoscere, in tale quadro, l'elenco di quei beni demaniali che non sono più utilizzati o che si ritiene possano, nel breve periodo, non più essere utilizzati dall'amministrazione militare;

per conoscere, infine, l'elenco delle richieste, presentate da altre amministrazioni, enti o persone fisiche, per la cessione in uso dei suddetti beni demaniali. (4-01767)

AMARANTE, MONTELEONE, PIERINO, CURCIO, MACIS E ADAMO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere:

1) per ciascuna delle dighe: sul Tamaro a Campolattaro in Campania, sul Cixerri a Gennais in Sardegna, sul Sarmiento a Serra Brancato in Basilicata, sul Metrano a Castagnara e sull'Alaco e Mainone in Calabria, per la cui costruzione sono iniziate le procedure di appalto:

a) la data prevista per l'inizio dei lavori e quella per il loro completamento nonché l'occupazione di operai e di tecnici prevista nelle singole fasi della costruzione;

b) il volume dell'invaso da realizzare e la destinazione delle acque;

c) l'impegno di spesa totale e gli stanziamenti annuali previsti;

2) l'elenco delle altre dighe i cui lavori siano in corso di esecuzione, e, per ciascuna di esse:

a) la data di appalto, la data di inizio dei lavori e la data inizialmente pre-

vista per il loro completamento, nonché lo stato di avanzamento dei lavori e le cause degli eventuali ritardi riscontrati;

b) l'entità della spesa complessivamente prevista, l'importo delle somme già spese, le somme ancora occorrenti per il completamento dell'opera;

c) la data inizialmente prevista per la messa in funzione dell'opera e quella prevedibile allo stato attuale;

d) il volume dell'invaso e la sua destinazione;

3) l'elenco delle altre dighe eventualmente programmate e, per ciascuna di esse:

a) lo stato attuale della progettazione;

b) il costo previsto e l'imputazione della spesa;

c) la previsione delle date di appalto e di inizio dei lavori, la durata dei lavori stessi, la data della loro ultimazione e quella dell'entrata in funzione dell'opera;

d) il volume dell'invaso e la sua destinazione. (4-01768)

PALLESCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che in data 10 agosto 1979 l'interrogante presentava una interrogazione al Ministro dei trasporti, con richiesta di risposta scritta, per conoscere le intenzioni dell'Amministrazione nei confronti delle ditte G. Marozzi (viaggi e turismo) e N. Marozzi (MAI) che, utilizzando una sentenza del TAR del Lazio, che ha annullato un provvedimento del Ministero di decadenza delle concessioni, cercano di realizzare atti amministrativi illegali ed irreversibili nei confronti del personale, come i licenziamenti, al fine poi, presumibilmente, di poter negoziare con Ministero e regioni la cessione del patrimonio con vantaggio proprio ed a danno dell'interesse pubblico; premesso, altresì, che alla data odierna non è giunta risposta dal Ministero competente — quali siano le intenzioni dell'Amministrazione in considerazione anche del fatto che nel frattempo le ditte suin-

dicate hanno continuato nella loro azione licenziando personale ed assumendone di nuovo.

Risulta che in questo ultimo periodo il Ministero abbia acquisito una documentazione imponente sulle irregolarità delle due ditte ma sembra che esiti ancora nel promuovere la non proroga delle concessioni che scadono a novembre.

Il rischio per l'interesse pubblico è grande giacché se le concessioni venissero prorogate l'eventuale successiva revoca potrebbe aprire un contenzioso di fronte alla giustizia amministrativa con il rischio di sentenze che possono determinare un indebito vantaggio per le due ditte inadempienti ed un danno finanziario ingiusto per la pubblica amministrazione.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non ritenga utile una convocazione degli assessori regionali ai trasporti delle regioni interessate presso il Ministero al fine di esaminare compiutamente la questione. (4-01769)

CASTELLUCCI E ORSINI GIANFRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti essi intendano assumere per far desistere la regione Lazio da una azione illegittima e iniqua, oltre che odiosa, ai danni della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, con sede in Roma, via Barberini 68, perpetrata con l'occupazione arbitraria del quinto piano di un edificio di proprietà della Cassa, sito in Roma, via Cavour 181, non appena sgomberato per finita locazione dal Ministero dei trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile, per essere riconsegnato alla Cassa stessa, che lo aveva richiesto con regolare disdetta, allo scopo di destinarlo, in uno con il resto del palazzo, a propria nuova sede.

Il fatto è inaudito e più che le chiose valga lo svolgimento dei fatti.

Con contratto novennale registrato in Roma in data 12 novembre 1969, al numero 375575, la Cassa nazionale di previden-

za e assistenza a favore dei geometri ha concesso in locazione al Ministero dei Trasporti, per il periodo 10 novembre 1969-9 novembre 1978, lo stabile di sua proprietà sito in Roma Via Cavour 181.

Lo stabile è stato adibito dal Ministero dei trasporti ad uffici della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile.

A seguito della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, parte delle funzioni della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile sono state trasferite alla regione Lazio.

In dipendenza di ciò la regione Lazio è subentrata nel contratto di locazione del 12 novembre 1969, limitatamente, peraltro, ai piani secondo, terzo ed attico dell'edificio di Via Cavour 181, essendo rimasti gli altri piani nella detenzione del Ministero dei trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

Con lettera 20 aprile 1978 la Cassa geometri ha comunicato al Ministero dei trasporti, la disdetta del contratto per la data del 9 novembre 1978, nei limiti delle porzioni d'immobile da esso detenuta.

La Cassa ha manifestato la propria intenzione di utilizzare come sede i locali di via Cavour dando formale disdetta anche alla regione Lazio a termine di legge sia per scadenza normale che per necessità dell'ente, con efficacia dal gennaio 1980.

Il Ministero, chiesta ed ottenuta proroga di un anno con lettera del 7 agosto 1978, ha iniziato nel mese di ottobre 1979 le operazioni di sgombero dei locali, non senza aver confermato alla Cassa il rilascio per la data del 9 novembre 1979.

Nell'effettuare un sopralluogo per studiare la sistemazione dei locali, la Cassa geometri ha scoperto che dipendenti della regione Lazio si sono introdotti nei locali del quinto piano dell'edificio, sgomberati dal Ministero dei trasporti, vi hanno immesso mobili e arredi ed hanno dato disposizioni per lo spostamento di un tramezzo.

L'arbitraria ed illegittima iniziativa della regione Lazio arreca alla Cassa geometri

gravissimi danni, poiché la stessa si accinge a trasferire nei locali rilasciati dal Ministero dei trasporti una parte dei propri uffici.

La regione Lazio è stata immediatamente invitata a desistere dalla sua azione di spoglio ed in primo tempo i funzionari della stessa hanno sostenuto la legittimità dell'occupazione per essere stata la stessa autorizzata dalla Motorizzazione Civile sino al 9 novembre 1979.

Nella occasione della ricognizione dei locali da parte della Cassa geometri e della Motorizzazione Civile avvenuta il 9 novembre 1979 i dipendenti della regione hanno ribadito la legittimità della occupazione sino alla mezzanotte del giorno stesso.

Il successivo giorno dodici i funzionari della Motorizzazione Civile hanno provveduto a consegnare alla Cassa le porzioni immobiliari di cui avevano la disponibilità ed hanno tentato di far rimuovere i mobili introdotti dalla regione nei locali del quinto piano.

In un primo tempo sono intervenuti due avvocati, Lucio Leone e Tommaso Fausto Bruno, che hanno diffidato chiunque a toccare i mobili di proprietà della regione. Successivamente gli stessi avvocati hanno fatto intervenire nei locali (ancora pieni di materiali di costruzione e attrezzi degli operai impegnati a spostare un trammezzo) alcuni dipendenti della regione simulando una attività lavorativa.

Si sono verificate scene poco edificanti con vivaci discussioni e proteste da parte degli incaricati della Cassa geometri e della Motorizzazione Civile da una parte e dipendenti della regione Lazio dall'altra.

Il comportamento della regione Lazio è assolutamente arbitrario in quanto non esiste nessun *iter* amministrativo che consenta alla regione di occupare immobili di terzi.

Per ottenere dei locali per i propri uffici la regione può solamente stipulare dei contratti di locazione o di compravendita e non può invocare il subingresso nelle attribuzioni della Motorizzazione Civile in quanto tale operazione è stata effettuata

nel 1972 e consacrata in precisi verbali di consegna.

La Cassa è gravemente danneggiata dal comportamento dell'ente regione Lazio in quanto è costretta a ritardare il trasferimento della propria sede nell'immobile di via Cavour né potrà rimanere negli attuali locali di via Barberini ove i dipendenti lavorano in uno stato di incredibile disagio ed il loro numero è destinato a crescere a breve scadenza per la definizione dei concorsi già in espletamento.

La Cassa geometri ha predisposto un programma di ammodernamento della propria organizzazione prendendo in locazione un impianto UNIVAC con centro elettronico la cui installazione a norma di contratto è prevista per il 1° marzo 1980.

Le somme complessivamente già stanziare per i lavori di sistemazione e di impianto appaltati ammontano ad oltre lire 153.000.000 (centocinquantatremilioni) più il canone mensile di circa lire 10.000.000 (diecimilioni) dovuto alla UNIVAC per il CED (Centro elaborazione dati) dalla data di cui sopra.

Il comportamento dell'ente regione Lazio è stato definito « fagocitazione tra enti pubblici » in una brutale contesa in atto, ove l'ente grosso ed aggressivo soverchia il più piccolo e debole.

Nessuna ragione né amministrativa né politica giustifica il comportamento della regione Lazio. (4-01770)

MORO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per sopperire alla critica situazione che permanentemente si verifica negli uffici statali situati in provincia di Sondrio.

La posizione geografica, all'estremo nord del paese, crea enormi difficoltà nell'ottenere funzionari e dipendenti in misura adeguata alle esigenze.

Gli avvicendamenti nella parte di posti coperti sono troppo rapidi e comunque non tali da giustificare il pur comprensibile desiderio degli interessati di avvicinarsi alle sedi di origine, e sono comunque fonte di notevole disfunzione.

Il fatto più clamoroso si è verificato recentemente presso l'Ispettorato della motorizzazione civile di Sondrio. In detto ufficio, che già funziona male per ridottissima presenza di personale, si è recentemente registrata persino la chiusura, essendosi presentato al lavoro soltanto l'ingegnere direttore.

Per contro, uffici ove l'assunzione del personale è avvenuta per concorso su base regionale, vedono situazioni consolidate di regolare funzionamento, tanto da far auspicare che tale forma di assunzione venga estesa il più possibile.

(4-01771)

SILVESTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che:

i maestri elementari che hanno superato l'ultimo concorso magistrale non si sono giovati né della idoneità, come accadeva per i precedenti concorsi, né della iscrizione in speciali graduatorie permanenti;

altri insegnanti, provvisti di semplice abilitazione, hanno ottenuto il ruolo ai sensi della legge n. 463 —:

a) se il Governo ha in animo di approntare qualche iniziativa a favore di non

meno di 40.000 maestri elementari che hanno superato l'ultimo concorso magistrale, senza averne alcun beneficio come, invece, capitava in precedenza;

b) se il Governo non ritiene opportuno istituire speciali graduatorie ad esaurimento riservate, appunto, a maestri che abbiano regolarmente superato un difficile concorso. (4-01772)

SOSPURI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso:

che l'impianto idroelettrico Cooperativa Peligna di Pratola Peligna, pur essendo l'unica fonte energetica della zona, è stato da tempo lasciato in stato di semiabbandono;

che tale impianto non è in condizione di funzionare a pieno in quanto abbisognevole di riparazioni —:

1) quale ruolo ritenga debba essere assegnato, anche in relazione alla crisi energetica in atto, alle aziende elettriche minori non nazionalizzate;

2) quali sono stati — e per quali motivi — i pareri espressi dalla Commissione per il controllo dei contributi alle aziende elettriche minori non nazionalizzate in relazione alle richieste della citata Cooperativa Peligna. (4-01773)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GIURA LONGO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere le decisioni urgenti che intendono adottare a seguito del crollo del ponte sulla strada Matera-Ferrandina.

Nel ricordare che non è la prima volta che su quel tratto di strada si verificano episodi analoghi, seguiti da lunghissimi ed intollerabili periodi di chiusura al traffico per le necessarie e non sempre tempestive opere di ripristino, l'interrogante fa notare che il crollo in questione ha interrotto l'unica strada a scorrimento veloce che congiunge il capoluogo lucano sia alle arterie nazionali, che all'entroterra provinciale e regionale ed alla zona industriale della Valle del Basento.

La Cassa per il Mezzogiorno, più volte chiamata ad intervenire anche e soprattutto per il consolidamento delle pendici adiacenti alla strada non sufficientemente sottoposte ad opere di sistemazione e di controllo, si è sottratta colpevolmente a questi suoi impegni, lasciando alla sola amministrazione provinciale il compito di far fronte alle spese di manutenzione che non le competono più direttamente, avendo già da oltre sette anni il Ministro dei lavori pubblici, con decreto ministeriale del 13 giugno 1972, deliberato l'acquisizione della strada all'ANAS.

L'interrogante chiede anche di conoscere le ragioni per le quali è restato inoperante questo decreto ministeriale, nonostante i solleciti a cui, d'altra parte, il Ministero medesimo ha dato sempre risposte evasive.

In particolare occorre conoscere — al fine di accertare eventuali responsabilità — se furono espresse a suo tempo riserve di natura tecnica, che risalgono al momento della progettazione e dell'esecuzione

ne dell'opera, tali da aver consigliato l'ANAS a non dar corso al decreto ministeriale.

Di fronte all'aggravarsi dell'isolamento stradale e ferroviario del capoluogo lucano, l'interrogante chiede di conoscere infine quali interventi il Ministro dei trasporti intende promuovere urgentemente per intensificare i collegamenti ferroviari ulteriormente danneggiati dal crollo del ponte in questione, che impedisce agli abitanti del capoluogo e di parecchi altri centri di raggiungere lo scalo ferroviario di Ferrandina e quindi di utilizzare la linea ferroviaria Taranto-Potenza-Napoli, l'unica di una certa importanza esistente in Basilicata; e se il ministro non ritiene ormai indifferibile una seria ripresa della proposta — sempre avanzata e sempre accantonata — di includere Matera tra i centri serviti dalle ferrovie dello Stato. (3-00913)

PASTORE, NATTA, D'ALEMA, ANTONI, GAMBOLATO, RICCI, SANGUINETI E DULBECCO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se il Governo è orientato verso:

1) la rielaborazione del piano del coke, che tenga conto dell'andamento del mercato interno ed estero, che appare tale da assicurare la continuità produttiva delle quattro unità esistenti nel paese;

2) l'unificazione gestionale delle quattro cokerie precedentemente citate;

3) l'integrazione produttiva e commerciale delle due aziende ubicate in provincia di Savona (Fornicocke e Cokitalia);

4) l'acquisto da parte della SANIM della Cokitalia onde porre fine all'artificiosa ed insostenibile situazione di inferiorità nella quale detta azienda è stata posta rispetto alle altre cokerie.

Gli interroganti raccomandano in questo senso un confronto non formale dell'esecutivo con le forze sociali e gli enti locali interessati, confidando in una sollecita risposta del Governo. (3-00914)

COMPAGNA E GUNNELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, in relazione all'ultimo convegno di un costituendo sindacato di polizia, aderente alla Federazione unitaria dei sindacati, abbia valutato l'atteggiamento e i discorsi di un generale di polizia al fine della compatibilità della sua permanenza nel Corpo e se abbia, in conseguenza, adottato i provvedimenti dovuti e necessari.

Gli interroganti chiedono di sapere se risulti vero quanto riportato dalla stampa circa alcune affermazioni di capi sindacalisti confederali, fatte in quel convegno, gravissime nella forma e nella sostanza, con cui si è assicurata ogni impunità ai convegnisti, in violazione di leggi esistenti, creando di fatto un grave caso all'interno di un Corpo armato dello Stato, anche se in procinto di essere smilitarizzato, coinvolgendolo in strategie estranee alla sindacalizzazione stessa del Corpo.

Gli interroganti chiedono se, in mancanza di posizioni precise, nette e ufficiali del Ministro e del Governo, sia poi a tutti i cittadini possibile configurare come leciti comportamenti che hanno come supporto l'appoggio confederale e la minaccia di pressioni di massa, ma che si presentano con le caratteristiche di sedizione più che di rivendicazioni sindacali, tenendo presente che la Polizia è ancora un corpo armato dello Stato e che, prima dell'approvazione della riforma, è soggetto alla normativa vigente, che non prevede, in alcun modo, l'intervento delle confederazioni sindacali, costituendo precedenti inquietanti. (3-00915)

GARAVAGLIA MARIA PIA, CASATI, VIETTI ANNA MARIA, CASINI E SPERANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — in seguito all'arresto avvenuto a Varsavia il giorno 23 novembre 1979 del noto intellettuale cattolico Andrey Celinski, fondatore dell'« Università volante » polacca — se il Governo italiano abbia assunto o intenda assumere iniziative presso il Governo dell'amica nazione

polacca per intercedere a favore della libertà dello studioso cattolico e per riaffermare il dovere di ogni Stato di rispettare i diritti oggettivi e inviolabili dell'uomo, tra i quali fondamentale è la tutela della libertà religiosa. (3-00916)

SILVESTRI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere — premesso che:

in data 13 novembre 1979, alle ore 13, il ministro Andreatta riceveva una delegazione di San Benedetto del Tronto (amministratori e dirigenti di associazioni private) per discutere sulla localizzazione di una centrale turbogas dell'ENEL prevista per la zona di Fosso dei Galli;

che i rappresentanti locali protestavano vivacemente per le decisioni prese, manifestando gravi preoccupazioni per le attività economiche della zona (turismo ed agricoltura, soprattutto), indubbiamente svantaggiate da tale localizzazione;

che lo stesso Ministro non si rivelava insensibile alle motivazioni addotte dai membri della delegazione e, quindi, concedeva un breve lasso di tempo (10 giorni) per individuare, d'intesa con la regione e l'ENEL, una località alternativa;

che il giorno 23 novembre il decreto che prevedeva la localizzazione in località Fosso dei Galli veniva pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* senza che ulteriori contatti fossero stati allacciati con gli amministratori di San Benedetto del Tronto —:

a) i motivi che hanno indotto il Ministro a non tener fede alla parola data;

b) se vi sono stati interventi ed, eventualmente, chi li ha effettuati, in senso contrario alle attese delle popolazioni di San Benedetto del Tronto e Montepandone;

c) se il Governo ha in animo di assumere concrete iniziative onde evitare pericolose situazioni di tensione. (3-00917)

ZANFAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della industria, commercio e artigianato.* — Per sapere —

premessi che in Italia, in tutto il territorio, agisce la « Stanhome Spa italiana », che vende prodotti americani della stessa Stanhome statunitense alla quale è collegata; premesso ancora che tali prodotti vengono venduti casa per casa e comunque al di fuori delle profumerie e che perciò si fa una illecita concorrenza ai commercianti — 1) se e come paga le tasse codesta società su un fatturato annuale di decine di miliardi; 2) se è vero che non corrisponde a funzionari e a impiegati gli stipendi di tabella e comunque non dà loro tranquillità contrattuale. (3-00918)

ZANFAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intenda disporre una inchiesta seria e urgentissima sulla situazione dei bambini « difficili » nella

città di Napoli e provincia. I bambini non sviluppati mentalmente, centinaia e centinaia, sono ospiti (si fa per dire) di istituti o di cliniche cosiddette di rieducazione, ma sono trattati malissimo e addirittura peggio delle bestie. Visitare uno di tali istituti significa inorridire specie per quanto riguarda la mancanza di igiene e la scarsità del cibo. Come è noto, tali istituti cadono sotto il controllo dell'amministrazione provinciale, i cui amministratori non controllano alcunché visto che non leggono evidentemente nemmeno i rapporti negativi delle assistenti sociali e delle vigilatrici. La provincia continua a pagare rette e contributi a gestori senza scrupoli che speculano sulla pelle dei bambini subnormali. Una inchiesta, quindi, si impone per accertare responsabilità ed anche eventuali complicità. (3-00919)

* * *

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato per sapere:

1) se risponda a verità la notizia del disimpegno dal Consorzio per il risanamento del gruppo SIR-Rumianca Euteco deciso dal consiglio di amministrazione dell'Italcasse in contrasto con le delibere di precedenti assemblee dei soci;

2) quali siano, in caso affermativo, le reali motivazioni di tale decisione ed in particolare se non ritengano assolutamente improcrastinabile, ad evitare evidenti strumentalizzazioni, la consegna, da parte dei commissari, del bilancio dell'Italcasse relativamente al periodo della gestione di Arcaini;

3) quali affidamenti fossero stati forniti al CICR ed al CIPI, al momento dell'autorizzazione alla formazione del consorzio e della approvazione del piano di risanamento, da parte degli istituti bancari ed in particolare da parte dell'Italcasse;

4) quali iniziative il Governo intenda assumere per richiamare al senso di responsabilità tutti gli istituti pubblici interessati al risanamento anche al fine di impedire che decisioni apparentemente motivate solo da scontri di potere pregiudichino in modo irreversibile il destino di un gruppo industriale di grande rilievo nazionale con conseguenze assai gravi per l'assetto produttivo di un comparto dell'economia italiana e per l'occupazione in numerose regioni, soprattutto nel Mezzogiorno.

(2-00206) « MACCIOTTA, MARGHERI, AMBROGIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale

e delle partecipazioni statali per conoscere:

quale seguito il Governo abbia dato alla riunione tenutasi il 2 agosto 1979 tra il Ministero dell'industria e il Comitato di solidarietà delle forze politiche e sindacali degli enti locali della regione Toscana, costituitosi sui problemi della crisi interessante il « gruppo Marcucci »;

in particolare, l'applicabilità delle leggi nn. 787 e 675, che permetterebbero una soluzione globale dei problemi del gruppo, salvaguardando i livelli occupazionali in modo più adeguato;

quali sviluppi abbia avuto l'atteggiamento delle partecipazioni statali e l'interesse da esse a più riprese dimostrato verso alcune delle attività del gruppo stesso.

« Gli interpellanti segnalano l'importanza delle aziende del gruppo Marcucci, che coinvolgono nella loro crisi circa duemila lavoratori con conseguenze gravissime sulle prospettive dell'occupazione, e denunciano lo stato di preoccupazione delle maestranze e delle popolazioni interessate, acuito dal fatto che il Ministro dell'industria non ha ancora ricevuto i rappresentanti del Comitato di solidarietà.

(2-00207) « SPINI, SACCONI, LABRIOLA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso:

che il Governo non ha potuto essere presente al Convegno della regione Toscana sulla realizzazione del progetto pilota dell'Arno;

che l'elaborazione del progetto pilota dell'Arno fu decisa ed avviata nel 1971 dal Ministro del bilancio e della programmazione economica allora in carica, Antonio Giolitti, tra i momenti operativi esemplari in cui avrebbe dovuto concretizzarsi la programmazione, e che tale progetto fu presentato già nell'anno 1974;

che la regione Toscana ha assunto il progetto pilota per l'Arno come strumento della programmazione regionale per l'attuazione del proprio programma regionale di sviluppo;

ricordato che la scelta del bacino dell'Arno come oggetto di uno dei progetti pilota era stata originata soprattutto dai drammatici fatti dell'alluvione del 1966;

che ad oggi nulla è stato fatto per organizzare sistemi di previsione, preallarme o pronto intervento nel caso che dovesse malauguratamente ripresentarsi un avvenimento del genere —

quali azioni intenda intraprendere per passare dalla fase di studio del progetto Arno alla fase progettuale, alla quantificazione della spesa e alle relative decisioni di bilancio e quindi agli interventi operativi, tenuto conto che la regione Toscana, da sola, non è in grado di sostenere l'intero onere del progetto stesso.

(2-00208)

« SPINI ».

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
